

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

533^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI
indi del Vice Presidente TIBALDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:	
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	Pag. 24799
Rimessione all'Assemblea del disegno di legge n. 95	24799
Trasmissione	24799
« Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità » (233) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):	
AZARA, <i>relatore</i>	24806 e <i>passim</i>
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	24800 e <i>passim</i>
CARUSO	24805 e <i>passim</i>
D'ALBORA	24810, 24812, 24813
JANNUZZI	24805 e <i>passim</i>
MAGLIANO	24812
MINIO	24811
RICCIO	24810
ROMANO Antonio	24817
« Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige » (714) (Seguito della discussione e approvazione):	
PIOLA, <i>f.f. relatore</i>	24819, 24821
RÒDA	24819
TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i>	24821
« Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » (510), d'iniziativa dei senatori Boccassi e Terracini (Discussione):	
PRESIDENTE	Pag. 24831
BOCCASSI	24832
FRANZINI	24837
INDELLI	24833
NENCIONI	24832
* PARRI	24831
PIGNATELLI	24833
ROMANO Antonio	24835
TERRACINI	24824
INTERPELLANZE:	
Annunzio	24837
INTERROGAZIONI:	
Annunzio	24838
N. B. — <i>L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.</i>	

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (1962);

« Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana" valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari » (1963);

« Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del Genio civile » (1964).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Modifiche alla legge 5 gennaio 1955, numero 12, sulla partecipazione dei ciechi ai concorsi a cattedre » (1732), di iniziativa del senatore Baldini;

« Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante » (1885);

7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione di spesa per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (1755), di iniziativa dei senatori Angelilli ed altri.

Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Disposizione transitoria in applicazione della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti » (95), di iniziativa del senatore Trabucchi, già deferito alla deliberazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

Seguito della discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
« Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità » (233)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno

di legge: « Modifiche alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.*
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia permesso anzitutto di rivolgere un vivissimo ringraziamento al Senato per avere consentito un breve rinvio alla replica del Ministro, rinvio dovuto alla circostanza che la discussione di questo importante disegno di legge al Senato si è incrociata con la discussione di un'altra proposta di legge, ugualmente importante, alla Camera dei deputati, quella cioè concernente la tutela dell'avviamento commerciale. Chiedo quindi scusa agli onorevoli colleghi che hanno parlato ieri per non aver potuto ascoltarli di persona; desidero però dare assicurazione che ho accuratamente letto il resoconto stenografico della seduta, per cui posso tener conto, nella replica, di tutti gli argomenti che essi hanno portato nei loro interventi.

Il primo quesito che si presenta al Senato nella presente discussione riguarda l'attuale validità del disegno di legge sull'espropriazione per pubblica utilità, dopo quattro anni dalla sua presentazione al Parlamento. Le discussioni svoltesi in Commissione, di cui si fa cenno nella perspicua relazione del senatore Azara, spiegano pienamente i motivi del ritardo.

Desidero assicurare su questo punto il Senato che le modifiche proposte sono ancora oggi non soltanto utili, come ha sottolineato già l'onorevole relatore, ma altresì necessarie ed indispensabili per una più rapida esecuzione delle opere pubbliche.

L'intensificarsi di queste opere, sia generali che particolari a determinate regioni, il rinnovamento della rete delle grandi strade di comunicazione, l'assessamento del regime dei fiumi, l'incremento delle abitazioni costruite dallo Stato e da enti pubblici, lo sviluppo delle opere di bonifica, sia in relazione alla riforma agraria che al « Piano Verde », il pieno rigoglio delle opere di infrastrutture devolute alla Cassa per il Mezzogiorno, l'attuazione dei piani regionali di sviluppo quali quelli per la Calabria e per la Sardegna, la

espansione dell'edilizia scolastica e tanti altri fenomeni connessi alla fase di progresso economico, sociale e civile che il nostro Paese sta felicemente attraversando, dimostrano l'estrema urgenza e necessità di revisione della legge del 1865 sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Invero nel corso quasi secolare di applicazione di questa legge numerose sono state le deroghe, le modificazioni e le innovazioni, sicchè a giusto titolo si è osservato che forse nessuna delle pur numerose norme della legge del 1865 è stata lasciata inalterata e che non vi è branca dei servizi statali nella quale non si riscontrino deroghe alla legge generale.

Mi sia consentito di ricordare a questo proposito — non perchè si tratti di una legge che annoveri il mio nome quale Ministro proponente, ma perchè è l'ultima in ordine di tempo — la legge 13 febbraio 1962 che, in considerazione delle urgenti ed ingenti necessità dell'edilizia scolastica, apporta varie ed importanti deroghe al sistema della legge generale.

Questa mole di deroghe che si è venuta accumulando nel tempo dimostra che la legge del 1865 non risponde più alle esigenze del nostro tempo che richiedono ampiezza di interventi dello Stato e degli enti pubblici locali e rapidità di esecuzione delle opere. Del resto da tutti gli oratori, intervenuti nel corso della discussione, è stata riconosciuta la necessità di modificare la legge del 1865. Mi pare anzi che su questo punto vi sia addirittura una *communis opinio*.

Il giusto ossequio alla tradizione, che ravvisava nell'imponente legislazione unificatrice del 1865 un monumento di sapienza giuridica ed amministrativa, non deve far perdere di vista le necessità della vita moderna, tanto più che i più importanti di questi documenti legislativi, quali i Codici del 1865, i Codici dello Stato unitario, sono stati tutti sostituiti e non per questo è venuto meno l'ossequio per le patrie leggi che unificarono l'Italia.

Tornando alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, non si può fare a meno di riconoscere che essa rappresentò per i suoi tempi un grande progresso sulle con-

cezioni assolutistiche della proprietà che dominavano le leggi in materia dei vari Stati italiani che preesistevano all'Unità e quella francese del 3 maggio 1841, belga del 17 aprile 1835 e inglese dell'8 maggio 1845.

Ciò non di meno la nostra legge del 1865 ha subito, come è ovvio, il logoramento del tempo e si dimostra inadeguata, come lo prova l'aspra selva delle leggi speciali, specialmente in due direzioni: quella della complessità delle procedure e quella della misura delle indennità.

Sotto il primo aspetto le leggi speciali hanno introdotto in molti casi la dichiarazione di pubblica utilità in via generale *ope legis* anzichè caso per caso, il riconoscimento dell'indifferibilità e dell'urgenza ai fini dell'immediata occupazione dei beni, l'equiparazione delle stime redatte dagli uffici tecnici dell'Amministrazione dello Stato alla perizia giudiziaria, la facoltà accordata al Prefetto di abbreviare i termini del procedimento, e così via.

Per quanto riguarda la misura delle indennità, si è andato scalzando il criterio del valore venale del bene in una libera contrattazione di mercato per sostituirvi quello previsto dalla legge per Napoli del 15 febbraio 1885 che commisura l'indennità ad una media tra il valore venale e la somma dei fitti risultanti dai contratti di data certa nell'ultimo decennio o, in mancanza di quest'ultimo dato, il reddito catastale complessivo per l'ultimo decennio. Criteri ancora diversi sono stati adottati con le leggi di riforma agraria ed in altri casi speciali. Il sovrapporsi di numerose leggi speciali al sistema della legge del 1865 ha provocato una situazione che, secondo il competente ed alto giudizio del senatore Azara, affatica non poco gli interpreti e provoca perdita di tempo che è prezioso in una materia nella quale l'interesse pubblico richiede risoluzioni rapide e soddisfacenti.

Non è fuori di luogo ricordare che la legge 21 ottobre 1950 per la riforma agraria in Calabria, che fu poi estesa ad altri comprensori, preferì ricorrere al sistema dell'esproprio a mezzo di delegazione legislativa del Presidente della Repubblica, perchè diversamente la riforma si sarebbe arenata tra le

secche della procedura senza giungere in porto.

Il disegno di legge sottoposto all'esame del Senato si dispiega in due direzioni: da una parte prevede una serie di norme per semplificare ed accelerare il procedimento espropriativo; dall'altra richiede una delega legislativa per raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni di legge esistenti con facoltà di introdurre modificazioni ed integrazioni che ovviamente riguardano anche la presente legge. Sotto il primo aspetto viene anzitutto in considerazione l'articolo 1 del disegno di legge che attribuisce al Presidente della Repubblica la dichiarazione di pubblica utilità anche nei casi nei quali la legge del 1865 l'attribuiva al Potere legislativo. In Inghilterra si noti bene (dal momento che questo articolo 1 ha formato oggetto di grandi discussioni e soprattutto di notevoli riserve e perplessità), fin dal 1845 fu soppresso il principio per cui l'autorizzazione parlamentare costituiva l'unico atto di fronte al quale si piegava il diritto di proprietà privata. Il legislatore del 1865, come è stato ampiamente spiegato dal senatore Azara, dal senatore Romano e dagli altri onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito, adottò un sistema misto, riservando al Potere legislativo l'autorizzazione per i grandi lavori attinenti ad interesse pubblico di particolare rilevanza o implicanti nuovi oneri (per esempio i contributi di miglioria) per la proprietà privata dei terzi; ed attribuendo al Potere esecutivo la dichiarazione di pubblica utilità negli altri casi.

In realtà, si noti bene, le leggi successive, e in particolar modo il regio decreto 8 febbraio 1923, hanno già ridotto a pochissimi i casi di opere da autorizzarsi con legge e per di più anche in tali casi la dichiarazione di pubblica utilità è implicita per effetto dell'articolo 30 del citato decreto; ed è implicita in quanto si affida indirettamente la dichiarazione di pubblica utilità al Potere esecutivo nell'atto in cui approva il progetto di massima. Tanto ciò è vero che la dottrina unanime riconosce che il sistema della legge del 1865 è già in fatto abrogato, senatore Caruso. Quindi non si tratta di una inno-

vazione, ma di una norma puramente confermativa e dichiarativa.

Se me lo consente il Senato, darò lettura di un brano del trattato dello Zanobini, di cui tutti riconoscono la grande autorità in materia. Dice lo Zanobini: « La competenza ad emanare il decreto di pubblica utilità appartiene agli organi del Potere esecutivo. Un tempo fu discusso se tale competenza non dovesse essere attribuita invece agli organi legislativi. Questa tesi si fondava sul carattere eccezionale che avrebbe l'espropriazione rispetto al principio della inviolabilità del diritto di proprietà. Il ragionamento era però errato, una volta ammesso con norma generale (e questa norma si trova iscritta anche nella nostra Costituzione) che la proprietà, sebbene inviolabile, può essere sacrificata quando l'interesse pubblico lo esiga. L'accertare la sussistenza o meno di questa esigenza nei casi singoli è funzione propria e normale dell'Autorità amministrativa. La legge del 25 giugno 1865, pur accogliendo in massima questa soluzione, riservava alla legge la dichiarazione di pubblica utilità... », e qui fa i due casi ai quali prima ho fatto cenno. « Ambedue queste eccezioni — prosegue — sono oggi da ritenersi abrogate. Le opere da autorizzarsi per legge, assai numerose al tempo in cui la disposizione era stata emanata, sono divenute piuttosto rare nell'attuale legislazione. Inoltre l'articolo 30 del decreto del 1923 stabilisce che nei casi in cui l'autorizzazione per legge è conservata, non è richiesta la dichiarazione di pubblica utilità. Infatti è ritenuta implicita nell'approvazione del progetto di massima. Per tal modo nessuna disposizione prevede oggi la dichiarazione per atto legislativo ».

Questa è la situazione attuale della nostra legislazione; quindi il dettato dell'articolo primo del disegno di legge non deve destare preoccupazioni poichè si tratta di una disposizione meramente confermativa. Comunque, se il Parlamento ritenesse di ravvisare in questa norma un attentato alle prerogative del Parlamento medesimo — ciò che non è nell'animo del Governo — io non ho alcuna obiezione a rinunciare a questa norma in quanto si tratta, come ripeto,

di una norma meramente dichiarativa che non aggiunge e non toglie nulla al diritto esistente. Anzi, si potrebbe perfino ritenere che essa complica la procedura perchè, mentre il sistema attuale prevede che il decreto del Capo dello Stato sia fatto su proposta del Ministro senza il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, la norma proposta all'articolo primo introduce invece l'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato. In tal modo, quindi, il Governo si è autolimitato rispetto ai poteri che già in atto gli competono in base alle leggi esistenti.

Una notevole semplificazione procedurale è quella prevista dall'articolo 2 del disegno di legge che, in armonia con i criteri di decentramento amministrativo indicati dalla Costituzione, demanda al Prefetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutte le opere comunali, provinciali e consorziali, estendendo in tal modo la portata dei primi due commi dell'articolo 10 della legge del 1865.

Una modifica più sostanziale, quella che io considererei la chiave di volta del disegno di legge, è quella contemplata nell'articolo 12 che equipara alla stima giudiziale del valore dei beni quella compilata dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato. Anche qui vi è stata qualche critica da parte del senatore Gramegna il quale ha mostrato di preferire l'attuale procedura. Vorrei però fargli osservare che essa importa dei gravi ritardi nell'esecuzione dell'opera. La procedura del 1865 si svolge in due fasi: il promotore dell'espropriazione, privato o ente pubblico, fa la richiesta all'autorità cui compete di dichiarare l'utilità pubblica della espropriazione del bene ed offre una certa indennità in compenso dell'espropriazione. Se questa indennità non è accettata dallo espropriato, il Prefetto forniva l'elenco dei proprietari che non accettano l'indennità offerta dall'espropriante, lo invia al Presidente del Tribunale, che entro tre giorni deve nominare un perito giudiziario il quale fa una prima perizia. Notate che la perizia di stima del valore del bene fatta in questa fase dall'Autorità giudiziaria non è obbligatoria per il proprietario; anzi è previsto dalla legge del 1865 che il proprietario stesso, dopo che è stata depositata questa pri-

ma perizia giudiziale può impugnarla, per cui normalmente si ha una seconda perizia giudiziale per stabilire il valore del bene. Vero è che solo alla prima perizia è attribuito il valore di presupposto giuridico per l'emanazione del decreto di esproprio e quindi in sostanza il bene è trasferito dal patrimonio dello espropriato a quello dell'espropriante, anche prima della seconda perizia. Non c'è dubbio però che questa prima fase già di per se stessa richiede un tempo non breve di attuazione. Inoltre anche dopo il decreto di esproprio e fino all'accertamento definitivo della indennità, pesa sull'espropriante la spada di Damocle di un accertamento di valore che la seconda perizia giudiziale può stabilire in modo sostanzialmente diverso dal precedente. C'è quindi una situazione di incertezza, che non giova alla rapidità della costruzione delle opere pubbliche.

Ecco perchè nella prassi si è andato affermando il principio di sostituire alla stima giudiziale la stima degli uffici tecnici delle Amministrazioni interessate. È un procedimento che dà piena garanzia, perchè ogni atto amministrativo è impugnabile ed è politicamente controllabile in Parlamento. Mi pare quindi che il presente disegno di legge, anche sotto l'aspetto della determinazione della indennità, apporti notevoli modifiche in meglio, rispetto alla situazione attuale.

Prescindendo da altre minori riforme procedurali, resta da illustrare brevemente la necessità della richiesta delega legislativa. Premetto che anche la legge del 1865 fu approvata con decreto del Capo dello Stato, nella stessa forma cioè con cui furono approvate tutte le grandi leggi del tempo: ad esempio, la famosa legge Casati del 1859 per la pubblica istruzione fu anch'essa approvata in base ad un decreto reale, in virtù dei pieni poteri derivanti dalle esigenze connesse alla seconda guerra di indipendenza. La legge sulla espropriazione per pubblica utilità comporta un lavoro minuto e tecnico che meglio si compie con il sistema della delegazione legislativa di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione, delegazione che è stata prevista principalmente proprio per i testi unici. I testi unici infatti richiedono

non un semplice coordinamento formale, ma comportano delle integrazioni; non si può cucire insieme una legislazione speciale così disparata e complessa quale quella della espropriazione senza apportare modifiche al testo delle leggi esistenti.

Si può quindi dire che si è sempre ritenuto necessario, nel momento in cui si forma un testo unico, di introdurre delle modificazioni alle leggi esistenti. All'Assemblea costituente fu detto espressamente che la delega legislativa si adattava in modo particolare alla formulazione dei testi unici, oltre che dei Codici e delle altre leggi di uguale complessità. Si noti, ad esempio, che la legge del 1865 è formata da 101 articoli. Se si aggiunge una parte almeno di tutta la complessa legislazione susseguente, bisogna convenire che si tratta di un vero e proprio Codice.

Non è quindi, questa, materia di formale discussione parlamentare diretta; ma indirettamente sono salvi i poteri del Parlamento che fissa i principi direttivi e i criteri di massima. Esiste poi la garanzia del controllo della Corte costituzionale che ha affermato il suo potere di abrogazione delle leggi emanate dal Governo in forza di delega, qualora sia accertata l'esistenza di un eccesso di delega rispetto ai principii e ai criteri direttivi fissati dal Parlamento. Vi è dunque anche una garanzia giuridica, oltre quella politica, perchè il Parlamento può sempre controllare l'attività del Governo.

Quindi, sotto questo aspetto, non mi pare vi possano essere preoccupazioni tanto più che i criteri e i principi direttivi previsti dalla legge delegante sono così dettagliati che non possono dar luogo a dubbi su quel che dovrà fare il Governo nell'esercizio della delega.

Vorrei a questo punto far presente che non mi sembra esatto il dilemma che ha posto l'onorevole Gramegna, il quale ha detto: se chiedete la delega, è inutile fare anche delle innovazioni rispetto alla procedura attuale; è meglio rinviare tutto al testo unico che dovrà essere formulato in seguito. Ora, faccio presente al senatore Gramegna che non mi pare vi sia contraddizione tra le modifiche proposte e la richiesta di

delega, in quanto vi sono alcune proposte che hanno assoluta necessità di essere adottate. Ho accennato a quella della stima giudiziale; pensate al ritardo che si ha nella esecuzione delle opere pubbliche a causa dell'inceppo procedurale che proviene da questa norma ereditata dalla legge del 1865, che andava bene per un'epoca in cui le opere pubbliche erano così rare, ma che non va più bene in un'epoca come quella in cui viviamo, quando le opere pubbliche fortunatamente si moltiplicano ogni giorno per il benessere del nostro popolo.

Devo poi osservare che un'altra critica è stata fatta, a mio parere giustamente, all'articolo 5 dal senatore Caruso, il quale ha detto: in sostanza con questa legge voi imponete la predeterminazione di un termine anche finale delle opere; e siccome l'indicazione del termine, del *dies a quo* e del *dies ad quem*, è considerata obbligatoria a pena di nullità, praticamente si fabbrica un meccanismo ritardatore anzichè acceleratore. Bene ha fatto perciò la Commissione a presentare un emendamento, che dichiaro fin d'ora di accettare, con il quale ha previsto che sia ammessa la possibilità della proroga del termine da parte della stessa autorità che ha dichiarato la pubblica utilità.

Il che mi pare ovvio, perchè a quell'autorità a cui per legge — questa o altre leggi — compete la dichiarazione di pubblica utilità, a quella stessa deve competere il potere di prolungare eventualmente il termine. Chi è pratico di opere pubbliche sa benissimo che può accadere, e accade di frequente, che non si possa rispettare il termine previsto per l'esecuzione delle opere; anzi quasi mai il termine viene rispettato. È proprio di questi giorni l'esempio del nuovo palazzo giudiziario di Roma: si sono incontrate delle difficoltà nel sistema delle fondazioni e l'opera ha subito un ritardo.

Si vuole con questo pretendere che, scaduto quel termine, si debba far luogo alla retrocessione? Questo infatti è il punto grave; scaduto il termine, previsto nell'atto in cui si è indicato il *dies a quo* e il *dies ad quem*, non resta altra possibilità a carico dell'espropriante che quella della retroces-

sione. Ora, mi pare grave interrompere l'iter di un'opera pubblica che è costata già somme rilevanti nel corso della costruzione. Bisognerebbe poi regolare, ove si adottasse questo criterio, anche tutte le situazioni intermedie, cioè come sono calcolate le spese fatte *medio tempore*, perchè evidentemente i criteri all'uopo previsti negli articoli 66 e seguenti della legge del 1865 sulla retrocessione non sono applicabili a casi dell'importanza di quelli che si verificano oggi.

Dopo queste brevi osservazioni, mi sia consentito di ringraziare ancora la Presidenza del Senato per aver messo all'ordine del giorno dell'Assemblea questo importante disegno di legge, e di osservare, elevando il pensiero a temi più generali, che esso si inquadra in quell'ansia di progresso economico e sociale che caratterizza il programma del Governo.

Ecco perchè il Governo ritiene che questo disegno di legge possa essere approvato, e si augura che i suffragi del Parlamento vogliano confortare lo slancio di ammodernamento che anima il Paese, che nella realizzazione delle grandiose opere pubbliche realizzate o programmate dallo Stato, vede una sicura premessa al consolidamento del progresso civile ed economico felicemente in atto per tutto il popolo italiano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 30 e 37 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, la dichiarazione di pubblica utilità, nei casi nei quali, per l'articolo 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, occorra una legge, è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

P R E S I D E N T E . I senatori Caruso, Scappini, Gaiani, Sacchetti, Gombi, Simonucci, Gramegna, e Vergani hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Il senatore Caruso ha facoltà di svolgerlo.

C A R U S O . Ciò che dirò non è espressione di diffidenza o sospetto verso il Governo, ma del rammarico nel constatare come progressivamente viene esautorato il Potere legislativo e tutto il potere viene accentrato nelle mani dell'Esecutivo. A conferma della preoccupazione che ho espresso, il disegno di legge in esame — presentato, bisogna dirlo, con la lodevole ed apprezzabile intenzione di accelerare le procedure di dichiarazione di pubblica utilità — conferma queste preoccupazioni ed in sostanza non fa che determinare, proprio con l'articolo 1, un passaggio di poteri dal Parlamento al Governo.

Lo snellimento della procedura si risolve nel sottrarre la materia della dichiarazione di pubblica utilità alla competenza e alla cognizione del Potere legislativo per affidarla all'Esecutivo. A prescindere dal fatto che a me sembra molto discutibile che l'accertamento dell'esigenza di pubblico interesse, che impone il sacrificio della proprietà privata, sarà fatto più prontamente dal Potere esecutivo, contesto che l'Esecutivo possa meglio procedere all'accertamento stesso.

Tutti abbiamo l'esperienza che ci consente di dire che, se si vuole varare celermente una legge, il suo *iter* si compie a passo di carica, o attraverso la procedura di urgenza, o attraverso le Commissioni in sede legislativa, assicurando così una rapidità che forse non offre la burocrazia della quale sono note tutte le lungaggini.

Ma ciò che maggiormente mi preoccupa e ci preoccupa è l'interesse pubblico, che, secondo noi, deve essere salvaguardato più della proprietà privata, la quale, naturalmente, fino a quando esiste deve essere tutelata — evidentemente se la si vuole abolire l'opposizione non verrà da parte nostra — perchè l'articolo 42 della Carta costituzionale ne chiede la tutela.

Pertanto non motivi di urgenza possono addursi a giustificazione della proposta, ma motivi attinenti alla *ratio* della norma, ed è appunto la sussistenza di motivi sopraggiunti che noi dobbiamo esaminare e non solo la loro sussistenza, ma anche la loro validità.

Ve ne sono di questi motivi? Ritengo di no perchè non ne sono stati indicati nella relazione che accompagna il disegno di legge, e nemmeno nella relazione dell'egregio collega Azara. Di contro, non mancano argomenti validi perchè lo *status quo* venga mantenuto, nonostante l'autorevole parere dello Zanobini, testè letto dell'onorevole signor Ministro, il quale avrebbe potuto, senza bisogno di ricorrere allo Zanobini, dirci il suo autorevole parere.

Comunque, le ragioni addotte dalla dottrina sono ragioni che scaturiscono da recenti avvenimenti e, come abbiamo visto, sono ragioni di carattere politico; d'altra parte la legge del 1865 ragionevolmente affidò al Parlamento il potere dell'accertamento dell'esigenza di pubblico interesse.

Per queste considerazioni, onorevole Presidente, insisto nell'emendamento proposto.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Signor Presidente, mi pare che la questione sia un esame dei principi che riguardano i rapporti tra il Potere legislativo e il Potere esecutivo. Il Potere legislativo, evidentemente, è chiamato a dettare la norma generale; il Potere esecutivo è destinato ad attuarla nei casi concreti.

Ora, un provvedimento di attuazione di una norma nel caso concreto, cioè l'affermazione dell'esistenza, nel caso concreto, dei presupposti della legge non può essere che oggetto di provvedimento del Potere esecutivo. In sostanza, non è compito del Parlamento, esaminare se, in un caso determinato, per la costruzione di quella determinata opera pubblica, sussistano o non sussistano i presupposti della legge.

Perciò credo che nel sistema giuridico italiano sia più razionale la disposizione che viene oggi proposta con il disegno di legge in esame che non le disposizioni delle leggi precedenti. Per queste considerazioni sono favorevole a questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

A Z A R A , relatore. La Commissione è contraria all'emendamento proposto dai senatori Caruso ed altri, mentre è pienamente d'accordo con le considerazioni esposte testè dal senatore Jannuzzi. Ritengo non sia necessario che io mi dilunghi maggiormente su tale questione, rimettendomi completamente alle osservazioni fatte dal senatore Jannuzzi, che sono perfettamente chiare.

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, ho già detto nel mio intervento di replica che questo articolo è meramente confermativo; ma data l'interpretazione particolare espressa dal senatore Caruso, il quale propone di togliere al Potere esecutivo una facoltà che esiste già, di fatto e di diritto — perchè tutte le leggi speciali, compresa quella generale del 1923, prevedono questa facoltà a favore del Potere esecutivo — devo dire che non posso rinunciare a qualcosa che serve al Governo per eseguire le norme di legge dettate dal Parlamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Caruso ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 1, emendamento non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GALLOTTI BALBONI LUISA , Segretaria:

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, è sostituito dal seguente:

« Per le opere provinciali, comunali e consorziali la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Prefetto, dopo intervenuta la approvazione dei progetti da parte delle autorità competenti. Quando, peraltro, per tali opere sia chiesto o spetti il contributo dello Stato, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel decreto di approvazione del relativo progetto.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere predette, che siano obbligatorie per legge, dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili prescritta dalla legge 21 giugno 1896, n. 218 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Magliano, Monni e Azara. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA , Segretaria:

« Nel nuovo testo dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, al primo comma, dopo le parole: " da parte delle Autorità competenti " inserire le altre: " salva l'applicazione di norme contenute in leggi speciali " ».

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta questo emendamento?

B O S C O , Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento dei senatori Magliano, Monni e Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Ca-

ruso, Gombi, Marabini, Gramigna, Vergani, Cervellati e Gaiani. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Nel nuovo testo dell'articolo 10 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dopo il primo comma, inserire il seguente: " Per le regioni a Statuto speciale la dichiarazione di pubblica utilità per le opere provinciali, comunali e consorziali è fatta dal Presidente del Consiglio Regionale, dopo intervenuta l'approvazione dei progetti da parte delle autorità competenti. Quando, peraltro, per tali opere sia chiesto o spetti il contributo dello Stato, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel decreto di approvazione del relativo progetto " ».

PRESIDENTE. Il senatore Caruso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARUSO. L'articolo 2, che, in armonia con i criteri di decentramento amministrativo, devolve al Prefetto la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere comunali, provinciali e consortili, non tiene conto delle particolari situazioni delle Regioni a statuto speciale.

Nella Regione siciliana, per citare la mia Regione, il potere di controllo sugli Enti locali non è esercitato dal Prefetto il quale rimane del tutto estraneo a tale settore; diventa pertanto strano questo reingresso dell'autorità prefettizia, sia pure per quanto attiene alla potestà di dichiarare la pubblica utilità di un'opera. Si pensi alle attribuzioni degli assessori alle opere pubbliche presso le Regioni, alle attribuzioni che in materia di opere pubbliche hanno le Regioni e quindi ai conflitti che ne verranno necessariamente nel caso in cui l'emendamento da me proposto venisse rigettato. E ciò a prescindere dalle ragioni squisitamente politiche che consigliano l'accoglimento dell'emendamento stesso.

Non avrebbe certamente più significato l'impegno, assunto dall'attuale Governo, di attuare la norma costituzionale riguardante l'istituzione delle Regioni se venisse respin-

to il mio emendamento; nè credo che l'accoglimento dell'emendamento del senatore Magliano sia diretto a colmare la lacuna che io ho segnalato e che, con l'emendamento da me proposto, ritengo sia possibile colmare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AZARA, *relatore*. La Commissione praticamente aveva già espresso il suo pensiero proponendo l'emendamento che è stato accolto e in cui si dice: dopo le parole « da parte delle Autorità competenti » inserire le altre « salva l'applicazione di norme contenute in leggi speciali ». Con questa disposizione penso che l'inconveniente lamentato dal senatore Caruso sia stato evitato.

CARUSO. Non siamo nel campo di leggi speciali.

AZARA, *relatore*. Lo so. Qui si dice: « salva l'applicazione di norme contenute in leggi speciali », che noi non possiamo prevedere in questo momento ma che è bene prevedere. Per il resto non mi sembra che l'emendamento sia indispensabile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, proprio l'interruzione che è stata fatta testè dal senatore Caruso al senatore Azara mi offre un argomento per dire che questo emendamento non è accettabile, perchè delle due l'una: o già la deroga è prevista nelle leggi speciali, ed allora basta la salvaguardia prevista dalla riserva formulata dalla Commissione; o non è prevista dalle leggi speciali, come non lo è, ed allora entriamo in una modifica dello Statuto delle Regioni a statuto speciale, e questo non lo possiamo fare con legge ordinaria. E da vedere invece se, nel quadro del regolamento dell'intero sistema regionale, non possa introdursi qualche norma di decentramento an-

che in questo senso; ma oggi non si può isolare il problema soltanto per le regioni a Statuto speciale, cioè per quelle Regioni il cui Statuto può essere modificato solo con legge costituzionale... (*interruzione del senatore Caruso*). Non c'è dubbio, senatore Caruso, che attribuire alle Regioni un potere che lo Statuto speciale non prevede, un potere che dà luogo anche a delle responsabilità politiche in sede regionale (perchè l'uso di qualsiasi potere è soggetto a controllo politico dell'Assemblea e di legittimità di altri organi), non è materia di una legge ordinaria.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . L'emendamento è stato presentato in questo momento e quindi non abbiamo avuto modo di esaminarlo bene. Mi pare che si proponga che i poteri deferiti al Prefetto dall'articolo 2, in Sicilia, siano deferiti al Presidente del Consiglio regionale e quindi non al capo del Potere esecutivo (*interruzione del senatore Caruso*), ma al Presidente dell'organo legislativo. È questa la proposta?

C A R U S O . No, dell'Esecutivo.

J A N N U Z Z I . La ringrazio del chiarimento. Ritengo tuttavia che l'emendamento debba essere ugualmente respinto, perchè, se mai, è all'organo esecutivo e non al suo presidente, che dovrebbero essere deferiti i poteri previsti dal disegno di legge. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

C A R U S O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R U S O . Desideravo far presente all'onorevole signor Ministro e agli onorevoli senatori che veniamo ad intaccare gli Statuti delle Regioni, non con l'accoglimento dell'emendamento da me proposto ma con l'articolo 2 così come è formulato, perchè praticamente si impone anche nelle Re-

gioni a Statuto speciale l'autorità di un Prefetto che non esiste. In ogni caso dovremmo escludere dall'applicazione dell'articolo 2 del disegno di legge tutte le Regioni a Statuto speciale; diversamente con l'articolo 2 si incide su una legge a carattere costituzionale.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero soltanto dire al senatore Caruso che dicendo « salvo le disposizioni di leggi speciali » si intende che tutte quelle leggi, anche costituzionali, che sancissero un diverso principio sono previste nella norma di salvaguardia formulata dalla Commissione. Pertanto nessuna lesione vi è degli Statuti speciali; la lesione vi sarebbe se accettassimo quanto il senatore Caruso propone col suo emendamento. Ricordi il senatore Caruso che, seguendo il sistema da lui proposto, come oggi si attribuirebbe con legge ordinaria un potere nuovo alle Regioni, così lo si potrebbe anche togliere, il che ci metterebbe su una via anticostituzionale. Con la proposta della Commissione, invece, sono salvaguardate tutte le esigenze.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Caruso ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

B U S O N I , *Segretario*:

Art. 3.

L'articolo 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il disposto dell'articolo 693 del Codice della navigazione, per la

costruzione di fortificazioni, fabbricati, strade militari e, in genere di ogni altra opera di interesse militare, nonchè per la sistemazione dei servizi occorrenti alle Forze armate dello Stato, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per la difesa ».

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Fuori dei casi preveduti dagli articoli 9 e 10, e salve le altre competenze previste da norme speciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per i lavori pubblici o — nel caso di cui all'articolo 84 — dal Ministro per la pubblica istruzione, udito il Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 13, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni ed i lavori ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Caruso, Scappini ed altri. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« Nel nuovo testo del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, sopprimere le parole: " a pena di nullità " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Caruso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

C A R U S O . Io sono veramente grato all'onorevole Ministro e ai senatori Maglia-

no, Monni ed Azara, i quali hanno riconosciuto che le osservazioni da me affrettatamente fatte ieri nel corso della discussione generale a proposito delle norme contenute nell'articolo 5, avevano un certo fondamento.

Invero, la nullità tassativamente comminata dall'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, qualora non contenga l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni e i lavori, non può riferirsi soltanto all'indicazione dei termini, ma essa va intesa anche nel senso che opera qualora le espropriazioni ed i lavori non vengano iniziati e compiuti entro i termini indicati. Nè si viene a rimediare alla non felice forma adoperata nel testo governativo con l'emendamento proposto dai senatori Magliano, Monni e Azara in quanto, accogliendo tale emendamento, non si otterrebbe lo scopo di evitare le lungaggini di cui si parlava appunto ieri.

Io penso che sarebbe più opportuno accogliere l'emendamento da me proposto tendente a sopprimere la nullità, la quale — contenuta o meno nel decreto di dichiarazione di pubblica utilità — sarebbe come non esistesse ove venisse accolto l'emendamento dei senatori Magliano, Monni ed Azara. Anche per ragioni di tecnica legislativa io sono dell'avviso, come ripeto, che debba essere accolto il mio emendamento a preferenza di quello presentato dagli altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

A Z A R A , *relatore*. La Commissione insiste nel testo da me proposto, per una ragione di utilità pubblica.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io preferisco la dizione dell'emendamento Magliano, Monni e Azara. Pregherei pertanto il senatore Caruso di volersi associare a detto emendamento, che è tecnicamente meglio formulato. Togliendo soltanto le parole « a pena di nullità », resterebbe la sola prescrizione « deve contenere l'indicazione dei termini ». Sorgerebbe quindi sempre la disputa sulle conseguenze di un eventuale superamento dei termini.

Molto meglio lasciare la comminatoria di nullità, ma prevedere la possibilità di una proroga.

C A R U S O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte del senatore D'Albora. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario*:

« *Aggiungere i seguenti capoversi:*

" Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

" Tale termine non può superare gli anni cinque ed è prorogabile, per giustificati motivi, per un uguale periodo " ».

P R E S I D E N T E . Il senatore D'Albora ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D ' A L B O R A . Sono spiacente di non aver potuto approfondire lo studio del disegno di legge, perchè ho appreso tardi che era all'ordine del giorno. Ho comunque presentato questo emendamento che mi sembra concordi con lo spirito dell'articolo 5. L'articolo vuole stabilire che l'espropriazione ha un termine di validità, cioè il termine necessario per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, trascorso il quale l'espropriazione diviene nulla. Può accadere che colui che espropria e che deve eseguire i lavori, per cautelarsi contro tale motivo di nullità, fissi un termine larghissimo.

L'espropriazione ha conseguenze positive per i lavori di pubblica utilità che si vanno a compiere, e ha conseguenze negative per coloro che la subiscono. Supponiamo che per fare una strada o per costruire un edificio scolastico si debbano demolire uno o più fabbricati. Avviene automaticamente che, emesso il decreto di espropriazione, il proprietario, o i proprietari, dell'immobile automaticamente svalutano lo abbandonano al suo destino. Se l'edificio è in precarie condizioni statiche e la scuola o la strada non si

costruiscono in un determinato periodo di tempo, esso può anche crollare, con pericolo per coloro che lo abitano.

Per queste pratiche considerazioni penso che sia opportuno stabilire un limite massimo per i termini in discussione, perchè coloro che debbono attuare i progetti sappiano che i lavori debbono essere ultimati entro un determinato periodo di tempo. Mi sono attenuto ai cinque anni, che possono al massimo raggiungere i dieci, perchè in dieci anni si costruisce agevolmente anche l'autostrada da Milano a Napoli, e d'altra parte le espropriazioni avvengono di solito per settori e mai per l'intero percorso di una strada o per un intero complesso di edifici. Pertanto il termine di cinque anni a mio avviso è più che giustificato ed elimina l'indeterminatezza dell'articolo che è nociva come ho cercato di dimostrare con semplicità e chiarezza.

Confido pertanto che la Commissione ed il Ministro accettino l'emendamento, in modo da evitare che le amministrazioni, per cautelarsi contro la prescritta nullità, siano costrette a prevedere, per l'esecuzione dei lavori, termini molto larghi che, nel caso di mancata esecuzione dei lavori, potrebbero risultare dannosi per la conservazione della proprietà immobiliare.

E chiedo scusa al Senato se mi sono dilungato: ma l'argomento lo meritava.

R I C C I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I O . Per le stesse ragioni per le quali è stato ritirato l'emendamento Caruso, non credo possa essere accolto l'emendamento D'Albora. L'articolo 5, nello stabilire, sotto pena di nullità, l'imposizione a chi emette il decreto di espropriazione di includere anche un termine, ha pure lo scopo di far sapere all'espropriato che quell'opera si farà entro un certo tempo, che evidentemente sarà più o meno ragguagliato al tempo tecnico che occorre per l'esecuzione dell'opera.

Potrei portare qui degli esempi di terreni espropriati per opere le quali, dopo 30 anni dal decreto di espropriazione, non sono sta-

te eseguite. Quindi l'espropriazione può in qualche caso avvenire, anche se quella pubblica utilità per la quale fu autorizzata viene a cadere di fatto, in quanto dopo venti o trent'anni l'opera non si esegue.

Ora, l'emendamento D'Albora è più che assorbito dall'emendamento Magliano ed altri. Tale emendamento infatti vuol provvedere a questa situazione: quando — come conseguenza indiretta della dizione dell'articolo 5, (che prescrive sotto pena di nullità l'indicazione nel decreto di quel tale termine) dopo che l'espropriazione è stata autorizzata, se l'opera è cominciata, ma non è portata a termine — si presenti la eventualità che per questo motivo possa cadere tutto, sopravviene la norma dell'emendamento Magliano disponendo che, l'ente espropriante — qualora rilevi che non ce la fa col tempo assegnato — può chiedere una proroga. Quindi, l'emendamento Magliano già contiene in sé la possibilità di un termine che vada oltre quello fissato; e non c'è da pensare, d'altra parte, che nella maggior parte dei casi un ente espropriante assegni un termine tanto lungo, quale quello proposto dal senatore D'Albora, perchè verrebbe a cadere la ragione dell'urgenza che quasi sempre accompagna espropriazioni del genere. Io penso pertanto che l'emendamento Magliano assorba in ogni caso l'emendamento D'Albora e che questo emendamento non sia opportuno, costituendo incentivo a prefissare un termine generalmente troppo lungo. Pertanto, come è stato ritirato l'emendamento Caruso, potrebbe essere ritirato anche l'emendamento D'Albora, che altrimenti dovrà essere respinto, anche per mantenere la legge in una configurazione più accettabile tecnicamente, che fissi cioè una sanzione di nullità, se viene emesso il decreto senza questa indicazione, ma che attribuisca anche alle autorità, ove se ne presenti la necessità, la facoltà di prorogare il termine senza rischio di far cadere nella nullità il decreto.

J A N N U Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

J A N N U Z Z I . Io credo che l'emendamento D'Albora in ogni caso avrebbe richie-

sto un chiarimento, giacchè l'articolo 5 che stiamo esaminando parla di « termini » perchè siano iniziati e compiute le espropriazioni e i lavori, mentre l'emendamento D'Albora parla di « termine », che non può superare gli anni 5.

Innanzitutto l'emendamento D'Albora meriterebbe questo chiarimento: il termine dei 5 anni si riferisce all'espropriazione o ai lavori? Nel merito, mi permetto di ritenere che l'emendamento D'Albora non sia opportuno, e per questo motivo: stabilire, sia pure come termine massimo, un termine unico per tutti i lavori è pericoloso, perchè induce molte volte chi deve emanare il provvedimento ad attenersi al termine massimo, laddove sarebbe possibile rispettare un termine inferiore. Ritengo invece che debba essere lasciata all'autorità la facoltà di stabilire, volta per volta, il termine, a seconda dell'entità dei lavori da eseguire. Si capisce che, ove si tratti di fare un'autostrada, si potrà stabilire anche un termine superiore ai 5 anni, ma se si trattasse, per esempio, di fare un edificio scolastico, si stabilirà un termine di uno o due anni, proprio per non vincolare eccessivamente la proprietà privata.

M I N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I N I O . Vorrei notare che questa norma e gli emendamenti che sono stati presentati hanno bisogno di una estrema chiarezza e di una estrema precisione se non si vuole correre il rischio di porre gli enti pubblici e in modo speciale gli enti locali in situazioni veramente difficili.

Tra l'altro mi pare che l'emendamento dei senatori Magliano, Monni e Azara non risolva del tutto il problema. L'articolo 5 stabilisce: « L'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione dei termini entro i quali devono essere iniziate e compiute le espropriazioni e i lavori ». Faccio presente che, se in genere è abbastanza facile, conoscendo l'inizio dei lavori, poter prevedere quando saranno terminati, perchè si può calcolare il periodo di tempo che occorre per costruire un edificio, per un ente pubblico e in modo

particolare per un ente locale al contrario, è qualche volta impossibile precisare quando avranno inizio i lavori, perchè questo non dipende dall'ente.

Infatti, onorevoli colleghi, quando un Comune approva un progetto per un edificio scolastico, solo il buon Dio sa quando potranno iniziarsi i lavori, perchè l'approvazione del progetto dopo l'atto iniziale, non è più di competenza del Comune ma è di competenza del Genio civile prima, poi del Provveditorato delle opere pubbliche e infine del Ministero dei lavori pubblici, e molte volte passano uno, due tre anni, qualche volta un periodo lunghissimo di tempo.

Questo fatto pone l'ente in grandissima difficoltà nel precisare la data di inizio dei lavori.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei tranquillizzarla: non si tratta dei Comuni, ma dell'autorità cui spetta dichiarare la pubblica utilità.

M I N I O. D'accordo, ma la stessa autorità che deve dichiarare la pubblica utilità dovrà fare lo stesso ragionamento del Comune.

B O S C O, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa autorità ha gli elementi tecnici in mano.

M I N I O. Come fa ad avere gli elementi tecnici quando il progetto può essere respinto dagli organi di controllo del Ministero dei lavori pubblici, e sono in corso le pratiche per i mutui, che fanno tutt'altra strada, e non si sa mai quando arrivano alla conclusione?

L'emendamento Magliano non contempla l'inizio dei lavori. Dice: « Il termine per il compimento della espropriazione e dei lavori può essere prorogato con provvedimento motivato dalla stessa autorità cui spetta la competenza per la dichiarazione della pubblica utilità ». Mi pare allora che bisognerebbe comprendere la facoltà da parte della stessa autorità di prorogare anche la data di inizio e non solo la data di compimento dei lavori, perchè altrimenti ci si potrebbe trovare di fronte a delle sorprese.

P R E S I D E N T E. Senatore D'Albora, mantiene il suo emendamento?

D'ALBORA. Vorrei prima di tutto dare una spiegazione al senatore Jannuzzi perchè con la parola « termine » intendo comprendere il complesso dei termini necessari per la progettazione, l'inizio ed il completamento dei lavori.

Onorevole Presidente, posso anche non insistere nel mio emendamento, ma mi pare che in ogni caso occorre chiarire che il termine da prorogarsi non può essere quello per l'esproprio o per la progettazione, bensì quello per l'esecuzione dei lavori. Infatti, emesso un atto di esproprio per eseguire determinate opere, anzitutto bisogna presentare il progetto, che è accompagnato dagli atti di appalto nei quali è indicato il termine necessario per il compimento dei lavori.

Come ha detto il signor Ministro nella sua spiegazione, di solito è difficile che i lavori si completino nel tempo previsto, ed allora basterebbe aggiungere alla dizione dell'articolo 5 che il termine utile in esso stabilito può essere prorogato allorchè si rendano necessarie proroghe per il completamento dei lavori debitamente autorizzate.

Diversamente noi creiamo, in quest'articolo, un'inutile confusione; e mi spiace che qui non ci siano degli ingegneri che per la loro pratica potrebbero giustamente valutare i miei suggerimenti. Non ho difficoltà a ritirare il mio emendamento, ma pregherei, in tal caso, la Commissione di modificare l'emendamento da essa presentato, per precisare che il termine da prorogare è soltanto quello necessario per compiere i lavori. È questo, infatti, l'unico termine elastico in questa situazione; se vogliamo, possiamo lasciarlo elastico, ma dobbiamo, comunque, definire chiaramente a che cosa si debba riferire la proroga!

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso.

M A G L I A N O. Per eliminare ogni perplessità e per quella precisione che giustamente il senatore Minio richiedeva, noi pro-

poniamo di aggiungere al nostro emendamento le parole « per l'inizio e ». Si dovrebbe quindi dire: « Il termine per l'inizio e per il compimento della espropriazione e dei lavori può essere prorogato con provvedimento motivato dalla stessa autorità cui spetta la competenza per dichiarazione della pubblica utilità ». Con tale formula sono contemplate tutte e due le ipotesi, sia l'inizio che il compimento dei lavori, il che risolve, a nostro avviso, il problema.

P R E S I D E N T E . Quindi, senatore Magliano, senza precisare termini di sorta?

M A G L I A N O . Senza termini fissi, per le ragioni già svolte ampiamente.

D ' A L B O R A . Ma non è possibile aggiungere che la proroga non può essere superiore a cinque anni?

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto senz'altro la modifica proposta dal senatore Magliano, con l'integrazione che è stata testè concordata, nel senso di inserire dopo le parole: « Il numero per », le altre: « l'inizio e per il ». Devo pregare il senatore D'Albora di non insistere sulla sua proposta di precisare un termine di cinque anni.

Non vorrei, a questo proposito, ricordare proprio al senatore D'Albora che vi sono delle opere, nella nostra Campania, che sono in corso da assai più di cinque anni. Vi sono opere talmente complesse che richiedono approfonditi studi, per cui non è possibile predeterminare un termine fisso ed improrogabile; il termine varia da opera ad opera. Alcune opere, ripeto, sono complesse, altre meno, come ha detto giustamente il senatore Jannuzzi; non vi è dubbio che un'opera semplice richieda un termine più breve e che quindi, stabilendosi il termine massimo in cinque anni si agevolerebbe la tendenza, come ha detto ancora il senatore Jannuzzi, a livellarsi al massimale; saranno cioè dati cinque anni per qualsiasi lavoro, anche nei casi in cui ne occorrerebbero di meno.

Prego il senatore D'Albora di considerare in modo particolare che l'emendamento proposto dal senatore Magliano è circondato da sostanziali garanzie, in quanto si parla di « provvedimento motivato », e la motivazione dà luogo al controllo di legittimità anche in sede giurisdizionale. Si tratta, effettivamente, di un provvedimento che dà tutte le garanzie anche al privato espropriato, e soprattutto dà garanzie per il soddisfacimento dei pubblici interessi.

Pertanto, nuovamente pregherei il senatore D'Albora di non insistere nella sua proposta, tanto più che la modificazione proposta dalla Commissione soddisfa tutte le esigenze che sono state prospettate in quest'Aula.

P R E S I D E N T E . Senatore D'Albora, insiste nel suo emendamento?

D ' A L B O R A . No, signor Presidente. Dopo i chiarimenti della Commissione e dell'onorevole Ministro, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Sempre sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Magliano, Monni e Azara. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« *Aggiungere i seguenti capoversi:*

” Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Il termine per il compimento della espropriazione e dei lavori può essere prorogato con provvedimento motivato dalla stessa Autorità cui spetta la competenza per la dichiarazione della pubblica utilità » ” ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che i presentatori hanno modificato questo emendamento inserendo dopo le parole « Il termine per » le altre « l'inizio e per ».

Poichè nessuno domanda di parlare messo ai voti questo emendamento con la modifica che ho ricordato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BUSONI, Segretario:

Art. 6.

L'articolo 17, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Il piano di esecuzione, dopo essere stato approvato dalla stessa Autorità, che ha approvato il progetto di massima, deve essere depositato, su ordine del Prefetto, per la parte relativa a ciascun Comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per quindici giorni continui ».

All'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è aggiunto il seguente comma:

« Il piano particolareggiato di esecuzione e l'elenco delle indennità proposte devono essere notificati ai proprietari da parte di chi promuove l'espropriazione ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Magliano, Monni e Azara. Se ne dia lettura.

BUSONI, Segretario:

« Al nuovo testo del primo comma dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, premettere le seguenti parole: " Salva l'applicazione di diversa norma prevista in leggi speciali, " ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questo emendamento?

BOSCO, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è favorevole all'emendamento. Vorrei proporre però, anche per ragioni di euitmia e di uniformità legislativa, che le stesse parole premesse al nuovo testo del primo comma fossero premesse anche al nuovo testo del comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Magliano, Monni e Azara, accettato dal Governo, con l'intesa che le stesse parole debbono essere premesse anche al comma aggiuntivo dell'articolo 17 della legge n. 2359. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 del testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

BUSONI, Segretario:

Art. 7.

L'articolo 25 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Il proprietario deve restituire, entro il termine stabilito dall'articolo 18, a colui che promuove l'espropriazione, l'estratto dell'elenco delle indennità e del piano particolareggiato a lui notificato, indicando se accetta o rifiuta l'indennità offerta.

Ove i proprietari siano analfabeti, la dichiarazione può essere sottoscritta dagli stessi con apposizione, in calce, di crocese-gno, alla presenza di due testimoni, se la indennità non sia superiore alle lire 50.000 o, in caso diverso, alla presenza del Sindaco o di un notaio.

L'accettazione del prezzo può essere subordinata agli effetti delle osservazioni che fossero nell'atto stesso presentate ».

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 26 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 18, sia il proprietario interessato e sia colui che promuove l'espropriazione possono procurare un amichevole concordamento dell'indennità.

Nel caso che il proprietario sia analfabeta, per la sottoscrizione dell'atto di amichevole concordamento si applica il secondo comma dell'articolo 25 ».

(È approvato).

Art. 9.

Il deposito delle indennità accettate o convenute ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere ordinato dal Prefetto entro cinque giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di accettazione dell'indennità e degli accordi conclusi.

L'articolo 30, secondo comma, della legge predetta è sostituito dal seguente:

« In seguito alla prova dell'eseguito deposito o pagamento, il Prefetto pronuncia la espropriazione e autorizza l'occupazione degli immobili per i quali fu accettata o convenuta l'indennità, facendo di questa menzione ».

(È approvato).

Art. 10.

Le innovazioni apportate con l'articolo 9 della presente legge non pregiudicano l'efficacia degli accordi amichevoli che abbiano per oggetto il trasferimento di beni compresi nell'espropriazione.

(È approvato).

Art. 11.

Il deposito delle indennità determinate in sede di perizia giudiziale o di stima da parte di uffici tecnici governativi deve essere ordinato dal Prefetto, a norma dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, entro cinque giorni dal ricevimento della relazione dei periti o del verbale di stima.

L'articolo 48, secondo comma, della predetta legge è sostituito dal seguente:

« Nel decreto che pronuncia l'espropriazione deve indicarsi l'ammontare dell'indennità assegnata con la perizia o con la stima e di cui venne effettuato il deposito o il pagamento ».

(È approvato).

Art. 12.

Le stime compilate dagli uffici tecnici delle Amministrazioni dello Stato allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari ai sensi dell'articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, equivalgono, per tutti gli effetti degli articoli 48 e 51, della legge stessa, alla perizia di cui all'articolo 32, ove siano redatte sulla base di stati di consistenza compilati dai detti uffici con le modalità di cui ai seguenti commi.

Almeno otto giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento dei beni da espropriare, i proprietari sono invitati a intervenire, con le forme stabilite dal regolamento. Nell'invito devono essere indicati i confini, la natura, la quantità e l'allibramento dell'immobile, nonché la data della visita.

I proprietari possono intervenire alla visita personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

La visita ha luogo con l'assistenza di due testimoni, non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redige un verbale in cui fa risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile che possono servire come elementi per la sua valutazione. I proprietari hanno diritto di fare inserire nel verbale le osservazioni che credono nel loro interesse sui particolari delle descrizioni dell'immobile.

Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procede ugualmente alla visita con l'assistenza dei testimoni, la cui firma basta a rendere valido il verbale. Esso è ugualmente valido con le stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo.

(È approvato).

Art. 13.

L'articolo 31 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto, ove, in casi di particolare rilevanza, non ritenga di potersi avvalere della stima di uffici tecnici governativi, nel termine di cinque giorni di cui al prece-

dente articolo 30, forma l'elenco dei proprietari che non accettarono o non dettero comunicazione, nel termine stabilito, di accettare l'offerta indennità o non conclusero amichevole accordo con gli esproprianti, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e lo trasmette, insieme col piano di esecuzione e con gli altri documenti, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione sono situati i beni da espropriare.

Il Prefetto, ove non si avvalga della stima di uffici governativi, deve darne immediato avviso all'Amministrazione statale espropriante ».

(È approvato).

Art. 14.

La facoltà di presentare opposizioni ai sensi dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, spetta anche a colui che ha promosso l'espropriazione, osservate tutte le norme di cui al citato articolo 51.

(È approvato).

Art. 15.

La notificazione preveduta dall'articolo 65, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere eseguita a cura di colui il quale chiede l'occupazione temporanea. Questi deve dare al Prefetto la prova della eseguita notificazione.

(È approvato).

Art. 16.

All'articolo 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso che l'occupazione poi sia resa definitiva, in luogo dell'indennità prevista dal precedente articolo 72, al proprietario va corrisposto l'interesse legale sull'importo dell'indennità definitiva di espropriazione ».

(È approvato).

Art. 17.

L'articolo 74, secondo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è sostituito dal seguente:

« I piani di massima e di esecuzione non sono resi pubblici nè notificati a norma delle disposizioni dei Capi I e III della presente legge ».

(È approvato).

Art. 18.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico, con facoltà di introdurre modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di legge concernenti:

- a) le espropriazioni per pubblico interesse di beni mobili ed immobili;
- b) le occupazioni temporanee e di urgenza di beni;
- c) le requisizioni;
- d) le limitazioni particolari imposte alla proprietà privata e le servitù pubbliche;
- e) le prestazioni obbligatorie di cose, opere e servizi.

Il testo unico dovrà risultare informato ai seguenti criteri:

- 1) indicazione delle autorità centrali e periferiche competenti a provvedere nei casi ordinari e nei casi di contingibilità o di urgenza;
- 2) attuazione del principio di decentramento, anche per quanto attiene alle attribuzioni degli organi consultivi;
- 3) specificazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione dei provvedimenti, e affermazione dell'obbligo di motivazione;
- 4) individuazione dei presupposti specifici dei provvedimenti di urgenza, i quali, comunque denominati, devono essere diretti al soddisfacimento di bisogni pubblici immediati ed indilazionabili e devono essere circoscritti nei loro effetti per il tempo stret-

tamente necessario, salve giustificate pro-
roghe;

5) semplificazione dei procedimenti, con
adeguate garanzie per i cittadini interessati.

P R E S I D E N T E . I senatori Caruso, Scappini, Gaiani, Sacchetti, Gombi, Simonucci, Gramegna e Vergani hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole « con facoltà di introdurre modificazioni e integrazioni ».

Il senatore Caruso ha facoltà di svolgerlo.

C A R U S O . L'articolo 18 mi dà l'impressione, e ritengo che la dia a molti, che sia stato formulato per dare lavoro alla Corte costituzionale e agli avvocati, il che mi può trovare consenziente come avvocato ma non come componente di un'Assemblea legislativa. L'istituzione della delega legislativa mi può trovare e ci trova consenzienti sempre che non si finisca con l'abusarne, come purtroppo constatiamo ogni giorno. In ogni caso non può non tenersi conto che l'articolo 76 della Carta costituzionale, ammettendo la possibilità della delega legislativa, ha inteso ribadire il principio della divisione dei poteri. Venne pertanto statuito il potere del Parlamento di determinare l'oggetto e i limiti della delega. Infatti si adoperò l'espressione « oggetti definiti », dalla quale deriva un divieto al Potere legislativo a concedere all'Esecutivo deleghe generiche. E fu proprio l'onorevole professor Mortati di parte democristiana a prospettare l'opportunità che i decreti emessi in conseguenza della delega fossero conformi ai principi stabiliti dal Parlamento nella legge delegante. Ora nel nostro caso siamo ben lontani dal fissare principi. Inoltre la delega che si propone è ben lontana dal determinare oggetto e limiti. Si dice « con facoltà di introdurre modificazioni ed integrazioni », cioè si delega genericamente il potere non di coordinare le disposizioni di legge concernenti appunto le espropriazioni per pubblico interesse, le occupazioni temporanee, le requisizioni, eccetera, ma di apportare alle leggi stesse modificazioni ed integrazioni.

Nè è a dirsi che i principi e i criteri direttivi che devono essere determinati nel-

l'atto di delegazione nel caso in esame siano fissati nell'ultima parte dell'articolo 18, non potendosi confondere l'espressione « semplici indirizzi » con l'altra « principi e criteri direttivi di cui nel dettato costituzionale ».

La facoltà di introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni di legge in vigore implica un potere generico non regolato da eventuali indirizzi, potere generico di modifiche ed aggiunzioni a priori inficiate da illegittimità costituzionale.

Sono queste le ragioni, ritengo attendibili e sotto l'aspetto giuridico e sotto l'aspetto politico, per le quali abbiamo proposto la soppressione della facoltà di introdurre nel testo unico modificazioni e integrazioni alle disposizioni di legge vigenti. Insisto pertanto nell'emendamento.

R O M A N O A N T O N I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O . Io penso che l'emendamento proposto dal senatore Caruso sia privo di fondamento perchè non vi è motivo di preoccupazioni di abuso della delega.

L'abuso della delega è escluso da tutto il tenore dell'articolo 18 perchè in ogni delega si formula l'oggetto, si fissano i termini, si fissano i criteri. Nell'articolo 18 i criteri sono fissati, e uno di essi, al quale dovrà attenersi chi è chiamato a compilare il testo unico, è quello per il quale si dovrà tener conto del decentramento amministrativo allo scopo appunto di accelerare le procedure. Altro criterio è quello per il quale saranno tenuti presenti, in modo particolare, i cosiddetti provvedimenti di esproprio d'urgenza. Un altro, infine, mira a garantire l'interesse dei cittadini. I criteri, dunque, sono fissati.

Dal punto di vista dell'oggettività della delega, essa è precisata alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 18 concernenti l'espropriazione per pubblico interesse di beni mobili e immobili, le occupazioni temporanee e di urgenza di beni, le requisizioni, le limitazioni particolari imposte alla proprietà

privata e le servitù pubbliche, le prestazioni obbligatorie di cose, opere e servizi.

Alla legge del 1865 sono seguite numerose modificazioni, a mano a mano che si presentavano le occasioni, causa l'invecchiamento della legge. Io mi sono preso la cura di contare le leggi che si sono avute dopo quella del 1865 su questa materia, e ne ho contate ben 48. Fra queste ve ne sono alcune fondamentali, come quella per la città di Napoli, la legge sull'urbanistica, la legge per le aree fabbricabili, di modo che si è di fronte ad un caso particolare per cui chi è chiamato a formulare il testo unico trova un materiale più che completo.

Ma tale materiale ha bisogno di essere coordinato, e durante il lavoro di coordinamento si possono presentare le necessità di una specificazione, di un'integrazione, di una modifica. Ecco perchè penso che sia opportuno lasciare l'articolo 18 così come è stato formulato, in quanto è da escludersi ogni abuso da parte di chi sarà chiamato a redigere il testo unico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A Z A R A , relatore. La Commissione ha a sua volta presentato un emendamento che credo corrisponda a qualcuna delle osservazioni testè fatte dal senatore Romano e in parte anche all'emendamento presentato dai colleghi della sinistra. L'emendamento presentato dalla Commissione è il seguente: « al primo comma sostituire le parole: " le disposizioni di legge concernenti " con le altre: " le disposizioni di questa legge con quelle delle altre leggi concernenti " ». In questo modo si ottiene lo scopo di avere finalmente un testo unico che corrisponda a tutte le esigenze, senza i pericoli che l'emendamento del senatore Caruso potrebbe comportare.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Concordo con le conclusioni della Commissione e del senatore Romano. Prego il senatore Caruso di tener presente che, se fosse approvato il suo emendamento, a nulla varrebbe la delega chiesta dal Governo al Parlamento. Essa sarebbe completamente svuotata di contenuto.

Un testo unico di tale complessità, che deve riunire non soltanto le 48 leggi citate dal senatore Romano, ma molte di più, perchè riguarda anche le requisizioni ed altre materie regolate da numerose leggi speciali, non vi è dubbio che debba avere essenzialmente lo scopo di eliminare le antinomie che possano sussistere fra le leggi speciali. Se non si accorda la facoltà di integrare, di coordinare, di eliminare le discordanze, non si potrebbe compilare un testo unico, ma una raccolta di leggi, come quelle fatte da privati editori o da singoli studiosi.

Dicevano gli antichi giuristi francesi: donare e ritenere non vale. Il senatore Caruso con una mano ci vuol dare la delega e con l'altra ce la vuole togliere. Sarebbe molto più logico e chiaro dire che non vi deve essere delega; ma dare la delega per un testo unico, che non può eliminare le antinomie e le discordanze tra le varie leggi speciali, non avrebbe senso.

Ecco perchè prego il Senato di respingere l'emendamento del senatore Caruso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento dei senatori Caruso, Scappini ed altri non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Sempre sull'articolo 18 è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Magliano, Monni e Azara. Se ne dia lettura.

B U S O N I , *Segretario:*

« Al primo comma, sostituire le parole: " le disposizioni di legge concernenti: " con le altre: " le disposizioni di questa legge con quelle delle altre leggi concernenti: " ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,15).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige » (714)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 68 della Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ».

Ha chiesto di parlare il senatore Piola, facente funzioni di relatore.

P I O L A , *f.f. relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, alla fine della seduta di ieri è nata una discussione, non sul secondo emendamento, quello relativo alla copertura, sul quale la Presidenza, con la sua attività moderatrice della discussione e di rispetto della legge, aveva anch'essa manifestato il suo parere positivo, ma sul primo emendamento che suonava: « Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, saranno stabilite le modalità per la determinazione delle quote di reddito agli effetti previsti dall'articolo 1 della presente legge ».

Io avevo molto modestamente osservato che l'introduzione di questo emendamento non andava contro le norme di carattere costituzionale, e proseguendo nella illustra-

zione del mio pensiero avevo soggiunto che la Commissione non aveva alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento, con che il Governo avrebbe in prosieguo proceduto secondo le norme vigenti. In quel momento non avevo sott'occhio tali norme perchè questo emendamento era stato formulato e presentato all'ultimo momento; ma consultando questa mattina lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ho riscontrato l'esistenza di una disposizione di legge che risolve la questione. È l'articolo 95 in cui è detto: « Con decreto legislativo saranno emanate le norme di attuazione della presente legge ».

Il Presidente della Repubblica ha una delega permanente per quanto riguarda le norme di attuazione dello Statuto, quindi ha la potestà anche di stabilire quelle norme di attuazione che sono assolutamente necessarie nella specie onde il disegno di legge rimanga vivo e vitale e venga dato alla Regione quel contributo di miliardi che lo Stato intende darle per ragioni di equità tributaria.

Penso pertanto che, ritirando l'emendamento, la questione non esista più e il disegno di legge possa essere approvato nel testo di cui all'articolo 1, con l'aggiunta dell'emendamento relativo alla copertura, sulla quale la Commissione finanze e tesoro, da me interpellata, ha dichiarato di non avere osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

R O D A . Debbo dare atto con compiacimento che, ieri, con la proposta di rinvio, da parte dell'illustre Presidente dell'Assemblea, non si è perduto tempo perchè si sono finalmente chiarite le cose. E debbo dar atto al nostro relatore che l'articolo 95 calza al caso nostro: quindi aspettiamo che vengano emanate le norme di attuazione da parte del Presidente della Repubblica, con legge ordinaria, e la questione si mette a posto da sè.

Senonchè, nel riguardare ancora il disegno di legge, mi sono accorto di due incongruenze. Una prima incongruenza è di mc-

rito; qui si tratta di conguagli, cioè di una materia che è fra le più difficili che si possano immaginare. In altri termini, si tratta di stabilire quale parte le due province di Bolzano e di Trento dovranno prelevare, per la loro rispettiva competenza, sui nove decimi dell'imponibile di ricchezza mobile, dopo però avere stabilito quanto è di pertinenza della Regione stessa. Quindi, la Regione Trentino-Alto Adige dovrebbe ricevere la sua percentuale nel caso in cui gli stabilimenti in oggetto siano nella Regione e la sede legale ne sia fuori, ma può anche verificarsi il caso opposto, cioè che la Regione Trentino-Alto Adige debba, invece che ricevere, dare quattrini, e questo nel caso in cui la sede legale della ditta o dell'impresa sia nella regione Trentino-Alto Adige, ma gli stabilimenti siano situati invece fuori della regione.

Comunque, si tratta di un complesso di conguagli, come avevo fatto rilevare ieri, che sono di stretta pertinenza aziendale e che fuori dell'ambito aziendale non si possono stabilire in modo alcuno, perchè la ripartizione del reddito complessivo è compito dell'imprenditore e non di terzi.

Vedo poi, qui, che c'è un impegno di spesa di 2.600 milioni; mi chiedo come si siano potuti fare dei calcoli simili, dei calcoli di conguaglio che, ripeto, riguardano apprezzamenti di carattere aziendale assolutamente interno! Come si fa a stabilire un onere complessivo a carico di tre esercizi, dal 1959-1960 al 1961-62, esattamente per 2.600 milioni? E perchè non 1.600? E perchè non di più? In base a quali elementi si sfornano cifre di queste dimensioni?

Questa è la prima domanda! Ma, superato questo scoglio, che può anche essere uno scoglio formale, ho il dovere di rilevare che ci troviamo di fronte a un altro impedimento, e stavolta di legittimità.

Ho diligentemente fatto le verifiche circa la copertura di questi 2.600 milioni; siamo d'accordo, onorevole Ministro, per quanto concerne la copertura afferente l'esercizio finanziario, già chiuso peraltro, 1960-61, nel limite di 600 milioni. Siamo anche d'accordo per la copertura dell'esercizio finanziario

che è in corso, 1961-62, per 1.400 milioni, perchè abbiamo, come tutti sanno, stanziato un fondo di riserva globale, per imprevisti, di seimila milioni ed a questo fondo attingeremo. Evidentemente 1.400 milioni stanno nei 6.000! Però, i miei dubbi e le mie perplessità nascono per quanto riguarda lo stanziamento che fa carico all'esercizio finanziario, ormai chiuso da tre anni, 1959-60, per 600 milioni.

In questo caso, dovrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea — e quindi a maggior ragione quella del Ministro — su una disposizione di legge assai importante, che noi abbiamo approvato nel febbraio 1955, in cui si prescrive che, a partire dall'esercizio finanziario 1951-52, le disponibilità di bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio a copertura di oneri, eccetera, e non perfezionate (quindi è proprio il caso nostro) al termine dell'esercizio stesso, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi soltanto nell'anno successivo. Trascorso però l'anno successivo le spese non utilizzate debbono essere mandate « ad economia ».

Allora, nel nostro caso, se dovessimo rimanere all'interpretazione della legge del 1955, e correttamente allo spirito che l'ha dettata, non potremmo, evidentemente, imputare più all'anno 1959-60 questi 600 milioni, perchè siamo fuori della legge, essendo trascorsi i due anni, ed abbastanza largamente!

È vero che nell'emendamento che ci è stato consegnato ieri si parla di deroga alla legge del 1955, ma io mi domando se vi è la facoltà, da parte nostra, di derogare ad una legge tassativa e di principio la quale era stata creata, appunto, allo scopo di evitare imputazioni di spesa che si trascinasero oltre il biennio. Nel caso nostro i 600 milioni non possono più essere posti a carico dell'esercizio 1959-60 ma solo a carico dell'esercizio successivo, 1960-61, perchè solo questo rientra ancora nel biennio previsto dalla legge del 1955. A furia di deroghe, senatore Piola, ad un certo momento è del tutto inutile che il Parlamento assuma determinati indirizzi: e con la legge n. 64 del 1955 abbiamo precisamente stabilito un in-

dirizzo che dovrebbe essere rispettato, e cioè che si possono impegnare spese non oltre i due anni. Principio onesto e che va rispettato senza alcuna eccezione: diversamente trascineremo per l'eternità impegni di spesa che invece debbono essere realizzati al massimo entro due esercizi, e mai oltre.

Se il Parlamento, dopo aver preso questo impegno solenne, intende andare avanti a furia di deroghe, io mi chiedo che senso ha prendere siffatti impegni che, poi, si sovvertono con delle deroghe a ripetizione.

Comunque, per quanto riguarda questi due interrogativi, penso che l'onorevole Ministro avrà l'opportunità di darmi i chiarimenti necessari.

P R E S I D E N T E . Senatore Piola, intende aggiungere qualche considerazione in seguito all'intervento del senatore Roda?

* **P I O L A**, *f.f. relatore*. Io penso che il Governo può chiarire i punti controversi.

Le osservazioni che ha fatto il senatore Roda sostanzialmente si possono così compendiare: il Parlamento ha votato nel 1955 una determinata norma che limita nel tempo l'usufruità di stanziamenti fatti in un determinato anno finanziario, norma alla quale però non è la prima volta che il Parlamento viene meno espressamente attraverso una dichiarazione sovrana di volontà. Questo è uno dei casi che si aggiungono a qualche altro, non a moltissimi, in cui il Parlamento ha ritenuto di derogare alla norma della legge n. 64 del 1955. Se c'è un caso in cui la deroga è non soltanto opportuna ma necessaria, è proprio questo e la formulazione dell'emendamento parla appunto di deroga alla legge del 1955.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è lieto che sul merito delle disposizioni del disegno di legge non siano state sollevate eccezioni.

Effettivamente molto bene hanno spiegato, sia il relatore che il senatore Roda, che

qui si tratta di passare da un sistema empirico di pagamento locale e di percezione locale dell'imposta, a quello più razionale di accreditare alla Regione del Trentino-Alto Adige le percentuali di imposta attinenti ad attività economiche svolte nella regione.

Mi pare che ciò sia tanto giusto ed esatto da non aver bisogno di eccessive spiegazioni. Ritengo altresì giusto che si provveda in questo senso, tenendo conto della distinzione fra le due provincie, perchè certamente il caso più probabile sarà quello di attività esistenti nell'una e nell'altra provincia, per cui, dato che la Regione del Trentino-Alto Adige è organizzata e costituita come una specie di unione personale tra due sottoregioni, è evidente che debba essere diviso l'accredito che va alla Provincia di Bolzano da quello che spetta alla Provincia di Trento.

Naturalmente restano le discussioni sulla necessità di arrivare a delle norme di attuazione ed è inutile ricordare che la giurisprudenza delle nostre Corti, in materia di imposta sull'industria, commercio, arti e professioni e di relativo riparto tra Provincie e Comuni, ha ritenuto che si tratti di diritti soggettivi e non di interessi legittimi, e quindi di un diritto di ciascun ente percettore ad avere la quota che corrisponde effettivamente all'attività produttiva svolta nel suo territorio. Era perciò necessario che si provvedesse, ed è ancora necessario che si provveda, ad un sistema di ripartizione che può essere strutturato analogamente a quello, cui ha fatto cenno il senatore Roda, esistente in materia di riparto dell'imposta I.C.A.P. tra Comuni o dell'addizionale provinciale dell'I.C.A.P. tra Provincie; ma tale sistema non può essere imposto con provvedimento amministrativo perchè riguarda non rapporti tra Comuni e Provincie, bensì tra Stato e Regioni.

È vero altresì che è necessario dare delle disposizioni ai contribuenti perchè nella denuncia abbiano a dichiarare quale è la parte di produttività economica che riguarda l'attività svolta in una provincia e quella svolta in un'altra.

Per tutte queste esigenze, occorre che siano emanate le norme esecutive: l'emendamento presentato dal senatore Piola aveva evidentemente lo scopo di rendere possibile l'emanazione di tali norme. Non avevamo però osservato, nella seduta di ieri sera, che qui si tratta non di una legge ordinaria, ma di una legge di natura costituzionale, che va ad inserirsi nella struttura dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige. Immettendovi tale modifica, ne consegue la validità, anche agli effetti di quest'ultima, dell'articolo dello Statuto regionale che prevede le norme di attuazione. Quindi, con l'emendamento Piola, che tranquillamente possiamo abbandonare, non facevamo che ripetere quanto già stabilito nell'articolo 95 dello Statuto regionale. Ecco perchè, in altri termini, non è più necessaria una legge di delega, essendo questa già contenuta nell'articolo 95 per tutte le norme statutarie. Potevamo anche essere concordi con l'opinione espressa ieri dal senatore Piola circa la non indispensabilità di una norma di natura costituzionale, perchè in sostanza lo Stato italiano, cioè il Governo e il Parlamento, avrebbero potuto provvedere all'attribuzione di questi redditi alla Regione anche senza bisogno di emanare una legge costituzionale. Il motivo per cui si è voluto modificare lo Statuto è stato quello di rendere necessario il consenso della Regione nell'eventualità di future norme modificative; ma, una volta riconosciuto che possiamo far ricorso all'articolo 95, è perfettamente inutile che discutiamo della natura di questa legge, che opportunamente, riteniamo, è modificatrice dello Statuto.

Mi pare invece che tranquillamente si possa riconoscere alla legge di copertura natura di legge ordinaria. La legge di copertura, si diceva ieri, potrebbe provvedere con mezzi sufficienti o insufficienti: questo non ha interesse perchè non lede i diritti della Regione Trentino-Alto Adige. Anche se noi non provvedessimo (in questo caso non è così) ad una copertura sufficiente, rimarrebbe il diritto della Regione e diventerebbe obbligatorio in ogni modo per lo Stato italiano di dare alla Regione la parte che le spetta.

Quindi, il provvedimento di copertura non va visto in funzione della legislazione speciale o della costituzione della Regione, ma va concepito soltanto in funzione della Costituzione della Repubblica italiana, in quanto per detta Costituzione non si può provvedere ad una spesa se non si stabilisce la relativa copertura. Giustamente il senatore Roda ci ha fatto un'osservazione nei riguardi della copertura, perchè si fa riferimento anche ad un bilancio chiuso da oltre un anno, cioè a quello del 1959-60. Purtroppo si tratta di una delle solite conseguenze che derivano dal fatto che il disegno di legge è stato presentato nel 1959 e poi non si è pensato a farlo procedere con sufficiente celerità, per cui lo si discute nel 1962. Ecco perchè si è mantenuta e non si è incamerata la disponibilità esistente sul bilancio del 1959-1960: essendo ancora pendente quel provvedimento fin dal 1959, la Ragioneria ha pensato di mantenere i fondi accantonati; e poichè i conti consuntivi del 1959-60 non sono ancora chiusi, l'accantonamento esiste ancora.

Per tale motivo si può giustificare la deroga alla regola generale proprio in relazione ad una situazione particolare e cioè al fatto che il disegno di legge è rimasto due anni e mezzo davanti al Parlamento senza essere discusso perchè, evidentemente, *maiora premebant*, e d'altra parte, essendo il disegno di legge pendente, si è provveduto a mantenere i fondi disponibili senza sopporre alla copertura del disavanzo con le somme di cui non si è usufruito.

Io mi permetto, quindi, di suggerire al Parlamento di approvare l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Piola; è vero che le regole generali non dovrebbero ammettere deroghe, ma poichè si presenta un caso particolarissimo rispetto all'ipotesi prevista dal legislatore del 1955, mi pare che, come altre volte si è fatto, si possa agire in tal senso anche in questo caso.

Per quel che riguarda i rapporti tra Stato e Regione, è indiscutibile che la norma avrà delle applicazioni in alcuni casi in favore della Regione e in altri a favore dello Stato, e ciò particolarmente nell'ipotesi che tutto l'incasso sia stato effettuato dalla Regio-

ne e debba essere accreditato allo Stato. Tutti noi conosciamo la tendenza delle imprese a scegliere come sede sociale la città di Milano o gli altri centri del famoso « triangolo », e quindi sappiamo che poche sono le società che hanno sede nella Regione e attività extra-regionale; questa situazione è a conoscenza diretta del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, con il quale è stato concertato l'emendamento, e, del resto, della stessa Regione che non si sarebbe fatta avanti a chiedere la modifica dello Statuto se avesse saputo di dover dare più che prendere. Perciò è chiaro che vi saranno molte somme da versare e relativamente poche da farsi accreditare.

In relazione a quanto precede, ai principi che sono stati ieri esposti, a quanto ha molto bene affermato il relatore (che ringrazio per la sua precisione e per l'attenzione con cui ha esaminato il disegno di legge), credo di poter chiedere al Senato di approvare il disegno di legge, senza il primo emendamento del senatore Piola, al quale egli ha rinunciato, e con l'emendamento aggiuntivo riguardante la copertura; rimane ben chiaro che questo emendamento non fa parte della legge, diciamo così, para-costituzionale, ma fa parte soltanto di una legge di comando interno agli organi dello Stato italiano, e mira a far sì che la legge, costituzionale agli effetti dello Statuto, non sia incostituzionale agli effetti della Costituzione della Repubblica italiana alla quale sono assoggettati sia i cittadini della Regione che quelli del rimanente territorio della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 1.

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in

una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Poichè la Commissione ha ritirato l'emendamento tendente ad introdurre un articolo 1-bis, si dia lettura dell'articolo 1-ter proposto dalla Commissione stessa.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 1-ter.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato fino a tutto l'esercizio 1961-62 in lire 2.600 milioni sarà fronteggiato per lire 600 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del capitolo 382 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, per lire 600 milioni a carico del fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e per lire 1.400 milioni a carico del corrispondente fondo iscritto al capitolo 393 del me-

desimo stato di previsione per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo aggiuntivo con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2, che diventa articolo 3.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Boccassi e Terracini: «Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie» (510)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Boccassi e Terracini: «Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, se noi dovessimo giudicare dall'ondata crescente e, vorrei dire, straripante delle critiche, delle proteste e anche delle intimidazioni che hanno accompagnato l'iter di questo disegno di legge, specialmente nel suo ultimo corso, si dovrebbe e potrebbe pensare che esso affronti uno di quei grandi problemi della nostra vita nazionale nei cui confronti tutte le forze politiche sentono il dovere e la necessità di schierarsi, di prendere un atteggiamento e di contrapporsi: i partiti, i sindacati, le associazioni, e così via. Non già che io neghi il diritto agli interessati e non riconosca anzi loro il dovere, anche per i più modesti provvedimenti di legge che vengono dinanzi al Parlamento, di prendere posizione, di esprimere il proprio avviso, di formulare le proprie richieste, di sollecitare l'attenzione pubblica.

In tutto questo tuttavia deve esserci una certa proporzione, una certa misura; ma, specialmente, mi si consenta di dirlo, deve esservi sincerità, chiarezza, limpidezza — di più — correttezza. Quando, invece, dall'esterno del Parlamento si miri a creare l'equivoco, non si cerchi di evitare i malintesi ma anzi li si sollecitino, si taccia sull'essenziale per parlare soltanto degli aspetti marginali del problema, si vada attizzando volutamente la confusione, allora non ci si trova di fronte a quella utile, necessaria e legittima collaborazione dei cittadini che tutti noi invochiamo e desideriamo.

Ora, onorevoli colleghi, (mi spiace dirlo e comunque il mio giudizio non investe tutta la categoria in causa, che è di degne persone, che con la loro attività scientifica e di lavoro bene operano per il Paese) nel caso concreto è avvenuto appunto questo.

Per illuminare il tipo di collaborazione che, nella fattispecie, certi cittadini hanno creduto di poterci e di doverci dare, mi basta leggere una comunicazione contenuta nel bollettino di una loro Associazione, dalla quale risulta quale sia la stima e la considerazione in cui essi tengono il Parlamento e la nostra attività di legislatori. Tengo il documento a disposizione di tutti i colleghi, e per intanto ne leggo qualche brano.

« Caro X, in merito al tuo appello perchè si vigili e si intervenga nel campo parlamentare, mi corre l'obbligo di farti alcune precisazioni. Primo: i disegni di legge a cui tu fai riferimento » — e uno di essi è questo che incominciamo ora a discutere — « erano stati presentati nella passata legislatura e sono stati riportati all'esame di quella attuale. È merito dell'Associazione di averli tenuti sotto controllo ». Vi sono dunque associazioni e cittadini in Italia che ritengono di potere e sapere tenere sotto controllo il Parlamento, che affermano, con aperto oltraggio, di averlo tenuto sotto controllo!

E poi: « Secondo: soltanto in un momento di assenza, per le ragioni ben note, di X, qualcuno di essi — disegni di legge — ha potuto ritornare alla ribalta delle Commissioni, ma il primo a dare l'allarme è stato proprio il sottoscritto, mentre il segretario dell'Associazione ha messo in movimento tutte le sezioni associative. L'intervento tempestivo ha avuto il suo effetto, in quanto la iniziativa è stata fermata. Questo per quanto si riferisce alla Commissione del Senato ». Lascio ai colleghi dell'11ª Commissione del Senato di dare la meritata risposta a questa insolente affermazione di persona ad essi ben nota.

« Terzo: nella Commissione legislativa della Camera, invece, un altro progetto era stato riportato improvvisamente in discussione, ed io non ho mancato di fornire ai miei colleghi universitari le notizie precise sullo svolgimento dei lavori della Commissione stessa ». Qui siamo in presenza di uno smaccato, millantato credito. Ognuno che ne abbia interesse può infatti procurarsi e leggere i resoconti delle Commissioni parlamentari e non occorrono speciale furbizia e il ricorso ad informatori segreti perchè i cittadini abbiano notizie del contenuto di tali resoconti. « Quarto: voi a Bari avete promosso un'agitazione lodevolissima; tuttavia devo farti notare che i parlamentari sono gelosissimi delle loro prerogative e molte volte poco inclini ad ascoltare le richieste degli interessati », e in questo l'autore del documento è completamente nel vero, a nostro onore e con suo dispetto.

Onorevoli colleghi, quando io, iniziando, ho affermato che questo disegno di legge è stato accompagnato nel suo *iter*, almeno fino a questo momento, da un'attività esterna che depone sfavorevolmente sul rispetto che certi interessati nutrono per il Parlamento, ho detto dunque cosa largamente comprovata e documentabile.

Discutiamolo, esaminiamolo, questo disegno di legge, e vediamo senza prevenzioni quanto esso valga, se debba o non debba essere preso in considerazione, se meriti di essere approvato. E respingiamo concordi — non dubito della unanimità, in questo, del Senato — i metodi intimidatori che diminuiscono non la nostra libertà di decisione, che non cede a pressioni, ma l'autorità del Senato nei confronti dei cittadini.

Ciascuno di noi, onorevoli colleghi, ha dunque ricevuto una quantità di lettere, di telegrammi, di messaggi, di circolari relativi a questo disegno di legge. Ora, se dovessimo rimetterci a questo materiale scritto e stampato, la nostra conoscenza del suo contenuto sarebbe senz'altro errata. Infatti, comunicazioni, dichiarazioni, apprezzamenti e inviti rivoltici partono tutto dal falso presupposto che il disegno di legge miri a sovvertire e a distruggere tutta quanta la legislazione in atto regolamentatrice dell'arte odontotecnica.

Ecco ad esempio un ordine del giorno che viene dalla Università di Torino: « Con il disegno di legge 510 si tende ad autorizzare gli odontotecnici » — gli odontotecnici, *tout court*, quindi tutti gli odontotecnici, di oggi e di domani — « ad interventi o odontoprotesi per i quali si ritengono invece necessarie approfondite cognizioni ». E con logica consequenziale si continua: « un tale disegno di legge apporterebbe gravi danni non solo ai laureati in medicina e chirurgia, ma anche alla dignità e alla moralità professionale dell'arte medica ».

Ed ecco un articolo, a firma di un valente docente universitario, il professore Dino Rocca, il quale, su un quotidiano autorevolissimo di Torino, affermava che « l'attuale disegno di legge costituisce un grave pericolo atto solo a riportare l'arte della odon-

toprotesi sulle basi empiriche del secolo scorso ».

E ancora un telegramma da Udine, secondo il quale « il disegno di legge mira a smuovere il lavoro di lunghi anni di studio » lo studio di coloro che hanno titoli accademici, in contrapposto agli odontotecnici che ne sono privi.

Ed ecco anche l'Università di Firenze tuonare contro l'attuale disegno di legge il quale mirerebbe « a modificare l'ordinamento giuridico sulla disciplina delle arti ausiliarie sanitarie con l'attribuzione agli odontotecnici di mansioni di stretta e tassativa competenza dei laureati in medicina e chirurgia »; ecco i medici-dentisti di Livorno che affermano che « questo disegno di legge arrecherebbe gravi danni alla salute pubblica, alla dignità dei nostri istituti universitari e al faticoso progresso scientifico del quale l'arte odontotecnica in Italia è testimonianza permanente ».

Volete altro? Eccovi questo sesquipedale telegramma di 65 parole, secondo il quale: « Questa proposta umilia i laureati in medicina specialisti in odontostomatologia e rappresenta una grave insidia per la pubblica salute ».

Ora, tutte queste proteste e condanne partono da un grande malinteso, da un enorme equivoco, non so se voluto o no. Forse alla sorgente dell'equivoco, sta il fatto che dinanzi alla Camera dei deputati si trova un altro disegno di legge, il quale non ha comunque nulla in comune con il nostro, e che — dal titolo che porta — mira evidentemente a dare una nuova disciplina all'arte ausiliaria dell'odontotecnica. Ma il nostro disegno di legge ha un titolo che non si presta ad equivoci poichè indica chiaramente il suo contenuto e il suo scopo. Leggiamolo assieme: « Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ». Qui ci si ricollega ad una legge di trent'anni fa. Altro che sovvertimento e rinnovazione! Quasi, quasi ci si potrebbe accusare — certo non in buona fede — di voler restaurare addirittura ciò che la dittatura impose all'arte odontoiatrica senza che gli odontoiatri dell'epoca sollevassero, allora, protesta alcuna.

Dunque vi sono dinanzi al Parlamento, e rispettivamente al Senato e alla Camera, due disegni di legge sugli odontotecnici. Ma persone istruite, specie se esperte nella materia, e che leggono correntemente le riviste scientifiche, non avrebbero dovuto equivocare, fra essi, e tanto meno dovrebbero sfruttare l'incertezza che in altri fosse insorta e persistesse in proposito.

Ora, cosa è il disegno di legge al quale ho dato il mio nome? È ciò che dichiara il suo articolo 1, articolo fondamentale e, addirittura, dopo gli emendamenti che gli stessi presentatori hanno in tempo debito presentato, articolo unico. Questo articolo recita: « Coloro che, avendo nel periodo di tempo dal 1912 al 1928, esercitato le funzioni di assistente tecnico presso medico-chirurgo specializzato o no, in odontoiatria, o presso odontoiatra autorizzato, ed abbiano in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, conseguito il certificato di idoneità all'esercizio dell'arte odontotecnica nella sessione di esame degli anni del 1928 e 1929, sono autorizzati a continuare nelle funzioni di assistenti tecnici sotto la vigilanza ed il controllo del medico odontoiatra o dell'odontoiatra autorizzato ».

Dinanzi a questo testo letterale, bisogna davvero che ognuno ridimensioni il proprio pensiero e il proprio giudizio contro le suggestioni artificiose degli interessati, e questa volta adoperi il termine non nel senso migliore. Gli scopi del progetto sono precisi nell'ambito che i presentatori gli hanno assegnato. Esso non considera gli odontoiatri e neanche gli odontotecnici in generale, ma solo e esclusivamente un loro modesto, piccolo, ristretto gruppo il quale attende dal 1928 che una ingiustizia flagrante perpetrata a suo danno venga riparata.

E se un torto i lavoratori che compongono questo gruppo hanno avuto, è stato quello di credere che il regime democratico, lo Stato di diritto, succeduto alla dittatura, di per sè vi provvedesse o almeno ascoltasse la loro richiesta formulata tanti anni fa.

A definire e delimitare l'ambito del provvedimento proposto sono stabilite due condizioni, e la prima è che coloro che dovrebbero fruirne abbiano esercitato dal 1912 al 1928 le funzioni di assistente odontotecnico.

Si tratta, dunque, di persone anziane se non vecchie, e non voglio sfruttare la mozione della pietà a loro favore.

La seconda condizione è che codesti vecchi abbiano conseguito il certificato di idoneità all'esercizio dell'arte odontotecnica nella sessione di esami degli anni 1928-29. Due condizioni limitatrici, dunque. Una di carattere temporale, commisurata al decorso di un certo periodo, e l'altra qualitativa, riferita alla idoneità comprovata dal superamento di certi esami.

Nulla dunque che incida sulla legge che regola e ordina l'odontoiatria, la legge del 1927, della quale noi, accettandola in pieno e anzi riconfermandone la validità, chiediamo l'osservanza per quel punto nel quale essa rimase fino ad oggi inapplicata.

Che il progetto di legge abbia un limitato ambito di azione risulta d'altronde dai risultati di un accertamento svolto dal Ministero della sanità il quale è tanto compreso della fondatezza del nostro assunto, da essersi proposto di commisurararlo alla stregua di dati certi e controllati. Il che sbugiarda l'estensore di quella tale pubblicazione di quella tale Associazione che citai incominciando il mio dire il quale, in un ultimo punto che avevo tenuto in serbo, non si peritava di scrivere: « Se, nonostante il parere favorevole della Commissione legislativa, la proposta di legge non è stata approvata ed anzi è stata accantonata, ciò è avvenuto in seguito all'intervento nostro presso il Governo; e questo si deve all'opera svolta dal sottoscritto in seno agli uffici del Ministero della sanità ». Pare dunque, a sentire certuni, che le vie della Provvidenza, come noto imperscrutabili, passino, a proposito dei medici dentisti, per gli ambulatori ministeriali. Comunque, il Ministero ha fatto un accertamento dal quale risulta che gli odontotecnici che hanno esercitato dal 1912 al 1928 le funzioni di assistente odontotecnico e hanno superato lo esame di idoneità del 1928 sono oggi 465 in confronto a circa 15 mila medici-dentisti. E i 15 mila si sono mobilitati in massa, con formidabile impiego di forze e di voci, per arginare la terribile minaccia incombente su di loro da parte dei 465!

Ritorniamo alla realtà, lo dico per una ennesima volta. Credete voi, onorevoli colleghi, che se questi 465 anziani odontotecnici, vedono legalizzata la loro posizione, l'arte odontoiatrica in Italia sia minacciata e in pericolo? E non pensate che quel tale egregio professore dell'Università di Torino quando nel suo articolo arriva a evocare contro la nostra proposta addirittura l'angoscioso terrore dei tumori maligni, ai quali gli odontotecnici aprirebbero con le loro mani il varco verso le cavità orali dei cittadini, non abbia un pochino esagerato? (*Commenti*).

Semmai — a ritorsione polemica — si potrebbe chiedere se i 15 mila medici dentisti, che quotidianamente esercitano la loro attività nelle cavità orali dei cittadini, non abbiano nulla a che fare con l'aumento dei processi tumorali della bocca! Ma per combattere questo spaventoso flagello morboso occorrono studi, ricerche, sperimentazioni, cose ben più serie di certe escogitazioni polemiche contingenti a difesa di interessi che nessuno minaccia.

Tutto ciò premesso, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è debito dire per quale motivo ho dato la mia firma al disegno di legge la cui prima, degna paternità risale al nostro collega senatore Boccassi perchè, lo si sa, io non sono un esperto e neanche un curioso dell'arte odontoiatrica che personalmente in *corpore vili* conosco in misura d'altronde assai limitata, dato che natura per somma fortuna mi ha fornito di una dentatura sana e robusta. Ma io ho invece una certa sensibilità giuridica, ed è per questo che non sono rimasto sordo ad una rivendicazione che esprime l'esigenza di sanare un flagrante misconoscimento di legge. Parlo della legge del 1927 il cui articolo 6 sancisce il diritto degli odontotecnici, così e così qualificati, di poter continuare nell'esercizio della loro attività. Ora, anche nei tempi nostri, e non sempre e solo per cattiva volontà di governanti, vi sono leggi non applicate o che hanno troppo lenta applicazione. Ma, ogniqualvolta ciò viene segnalato, si cerca di porvi rimedio. Ora, qui ci troviamo appunto di fronte alla mancata applicazione di una legge e quindi al misconoscimento di un diritto. Ebbene io ho sentito

il dovere di dare il mio concorso perchè questo diritto venisse restaurato. E se è passato molto tempo dal primo momento dell'offesa arrecatagli (1928 ed anni seguenti), non per questo l'offesa ha cessato di essere tale, l'illegale è divenuto legale, l'illegittimità è stata messa nel nulla. Molto del tempo trascorso d'altronde si è consumato solo perchè la questione, sebbene sollevata, non è riuscita a giungere fino alla nostra Assemblea. Questo disegno di legge infatti fu presentato sin dalla scorsa legislatura e decadde per lo scioglimento anticipato del Senato; subito ripresentato all'inizio di questa legislatura, ancora una volta si dovettero attendere 4 anni perchè finalmente venisse all'ordine del giorno. Comunque, lo ripeto, il passare del tempo non ha sciolto il Senato dal dovere di riparare l'ingiustizia, se è stata commessa.

Quale è a parere mio l'ingiustizia? Quale è l'offesa fatta alla legge? Onorevoli colleghi, l'ho già accennato. L'articolo 6 della legge del 1927, che ha regolamentato le arti ausiliarie dell'attività sanitaria, stabilisce: « Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'articolo 1... » (e nell'articolo 1 si contemplava anche la specialità odontotecnica) « ... saranno ammessi entro un anno dall'entrata in vigore della legge a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento, di intesa tra i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. Il certificato di idoneità conseguita abiliterà alla continuazione dell'esercizio ».

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità.*
Di odontotecnico. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

B O C C A S S I . No, no!

T E R R A C I N I . « Alla continuazione dell'esercizio » e basta, onorevole Ministro.

S A N T E R O , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Di odontotecnico.

T E R R A C I N I . Non lo dice, perchè l'articolo 1 non si riferisce soltanto agli odontotecnici, e quindi l'aggiunta sarebbe stata una sciocchezza ...

L O R E N Z I , *relatore.* All'articolo 1 della stessa legge si parla di odontotecnico.

T E R R A C I N I . Onorevole collega, qui si dice: « Il certificato di idoneità conseguito abiliterà alla continuazione dell'esercizio ». E se ella mi consente vorrei fare una breve disamina del significato letterale di questo secondo comma dell'articolo 6.

Quando si parla di continuazione ci si riferisce a ciò che si sta facendo, altrimenti non vi è « continuazione », ma l'inizio di una nuova attività diversamente configurata e delimitata.

L O R E N Z I , *relatore.* Tenuta presente la legge del 1912 che proibisce ...

T E R R A C I N I . Tenuta presente la legge del 1927, che è quella in causa; e anche se lei vuole riportarci al 1912 e sprofondarci nella notte dei tempi, non riuscirà a confondere la chiarezza dei fatti.

Dicevo che quando si parla, di « continuazione dell'esercizio » non si può non riferirsi che a ciò che si faceva in precedenza. E in precedenza, — lei lo sa, senatore Lorenzi, — dal 1912 al 1927, per motivi noti, specialmente a lei e agli altri colleghi pratici dell'arte odontoiatrica, si era verificata un'altra inosservanza di legge, non più da addebitarsi ad un Governo fascista ma, ahimè, ai Governi liberali, i quali non avevano creato le scuole che la legge del 1912 prescriveva per poter abilitare gli odontotecnici. Gli odontotecnici continuarono pertanto ad agire come prima del 1912, tant'è che nel 1928 venne nuovamente avvertita la necessità di affrontare il problema, e lo si fece con la legge di quell'anno. Questa legge, con un atto di equità, abbastanza strano per il Governo del tempo, non volle calpestare i diritti acquisiti, e li riconobbe espressamente a coloro che ormai da tanti anni svolgevano un'attività professionale perfettamente lecita. E così lecita che durante la guerra del

1915-18 quegli odontotecnici, oggi indicati come insidiatori della salute pubblica, chiamati alle armi, furono adibiti agli ambulatori odontoiatrici dell'Esercito dove esplicarono tanto lodevolmente la loro opera di assistenti dei medici dentisti, e spesso in loro sostituzione, da ottenere il riconoscimento delle maggiori autorità militari e governative dell'epoca.

Quando, nel 1928, a queste persone venne riconosciuto il diritto di continuare nell'esercizio della loro attività, superato che avessero l'esame di idoneità, non ci si poteva dunque riferire che all'attività fino allora svolta. Quella dell'articolo 6 era infatti una norma transitoria, e ognuno sa che questo è il sistema col quale, ogni qualvolta si detta una nuova regolamentazione di una attività già in atto, si tutelano e salvano posizioni acquisite che se ne reputano degne. La continuazione, ad essi permessa, dell'attività costituisce perciò una eccezione alla nuova norma.

Cos'è successo, invece dopo che questa legge, in maniera così chiara, precisa e inequivocabile, aveva sancito il diritto, per un definito, limitato gruppo di cittadini, di svolgere legalmente la loro vecchia attività? È successo che quando, nell'anno successivo, si passò all'emanazione del regolamento della legge, si dimenticò completamente la disposizione relativa all'articolo 6 di quest'ultima.

Ora, io non indago — non ne avrei d'altronde i mezzi — sui motivi per cui ciò ha potuto verificarsi. L'articolo 6 non venne misconosciuto, non fu revocato: lo si è semplicemente ignorato. E poiché al tempo fascista i regolamenti spesso valevano più delle leggi — qualche volta, ahimè, ciò accade anche adesso — il regolamento ha fatto legge. La legge è stata messa in quiescenza ed è stata sostituita dal regolamento con le conseguenze che noi possiamo ora misurare.

ROMANO ANTONIO. L'articolo 6 era una disposizione transitoria.

TERRACINI. Appunto, era transitoria perchè considerava solo un gruppo di persone, di 475 persone destinate, anno per anno, a diminuire fino a quando più nessuna

sopravviverà. In tale momento la norma transitoria cesserà di vigere. E noi col nostro disegno di legge chiediamo che i 475 odontotecnici, abbiano il riconoscimento dei loro diritti.

Nè il regolamento del 1928 lo vieta. Il suo silenzio sull'articolo 6 rende la legge e il regolamento, almeno su questo punto, indipendenti l'uno dall'altra. L'articolo 6 sta là tutto solo: solenne, ma fino ad oggi impotente.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la sanità.* È citato nell'articolo 23 delle disposizioni transitorie del regolamento del 1928.

TERRACINI. È citato solamente, come mi suggerisce, il senatore Boccassi, a proposito delle disposizioni per gli esami. E infatti gli esami previsti dall'articolo 6 furono espletati tanto è vero che i 465 ottennero il loro inutile titolo di idoneità. Ma benchè l'articolo 6 stabilisca in maniera tassativa che, conseguentemente, potessero continuare nell'esercizio della loro attività, essi ne furono e ne sono impediti. Parlo di coloro che sono stati promossi, non dei bocciati; di coloro che hanno visto conculcato il loro diritto. E mi sorprende che ancora oggi, in un clima giuridico mutato da quello del ventennio, si pretenda di calpestarlo ulteriormente questo diritto.

Il nostro disegno di legge non tocca l'articolo 11 della legge del 1927, il quale regola l'attività degli odontotecnici che non fanno parte del gruppo beneficiato dall'eccezione. E dirò espressamente che la norma dell'articolo 11 è necessaria e deve essere difesa; e anzi vorrei che i signori medici dentisti, essi che conoscono i segreti e i misteri della loro professione, non solo la rispettassero per primi, sempre e ovunque, ma aiutassero con i loro suggerimenti a rafforzarla ancora.

Ma noi non parliamo di questo articolo, bensì della disposizione del secondo comma dell'articolo 6. E se i nostri contraddittori sapessero dimostrarci che essa è già stata attuata, noi ritireremmo il nostro disegno di legge. Altrimenti continueremo a gridare che vi è, e lo si difende, misconoscimento

di un diritto, del quale la responsabilità ricade su coloro che nonostante le nostre grida, vogliono continuare a fare i sordi.

Vi è una situazione di carenza del diritto, un vuoto di fatto di fronte alla norma legittima, con grave e flagrante danno per coloro che dal trasferimento dalla norma di diritto allo stato di fatto vedrebbero tutelato un loro prezioso patrimonio morale e di lavoro, accumulato legittimamente e a prezzo di fatiche in decine di anni di lecito esercizio di un'attività ammessa e riconosciuta.

Il disegno di legge si propone di colmare questo *vacuum*, di saldare il fatto al diritto, di dare a chi giustamente attende ciò che gli compete. Nessuno stupore, onorevoli colleghi, che sotto un regime nel quale la legge non era che un mera forma destinata a coprire l'arbitrario, l'incerto, il mutevole, abbia potuto crearsi una tale assurda situazione. Legge e regolamento si contraddicevano? Niente di male, perchè nel contrasto si poteva meglio far mercimonio fra il lecito e l'illecito. Ma oggi siamo in uno Stato di diritto: l'onorevole Presidente del Consiglio ha voluto altamente dichiararlo in occasione della recente discussione sulle sue comunicazioni programmatiche nei due rami del Parlamento. Siamo in uno Stato di diritto che non può farsi erede di quanto uno Stato negatore del diritto aveva posto in essere. Noi dobbiamo sanare ciò che deve essere sanato. E il caso che noi sottoponiamo al Senato è appunto un caso in cui il rimedio è possibile, è pronto. Questo è il fondamento dell'iniziativa legislativa alla quale ho dato la mia intera adesione.

Non parlerò degli aspetti tecnico-scientifici del problema, i quali d'altra parte poco hanno a che fare col mio assunto, del quale non si è voluto o si è finto di non comprendere il fondamento. È strana questa incomprendenza della quale è curiosa ma significativa manifestazione la proposta formulata e presentata alla Presidenza, del non passaggio all'esame degli articoli. Raramente il Senato ricorre a questo strumento che, tra i tanti strumenti che il Regolamento offre per dirigere e governare i nostri lavori può definirsi di vera e propria decapitazione. Ed esso è previsto, in realtà, solo per colpire pro-

poste che siano non solo assurde, ma tali da costituire una grave minaccia per il sistema generale della nostra legislazione o per l'ordine politico dello Stato. Ora credete voi, onorevoli colleghi, che davvero i nemici siano alle porte? La presentazione di questa proposta equivale a un *fin de non recevoir* aprioristico, opposto al disegno di legge. Ebbene, io sostengo che questo deve invece essere discusso e esaminato, in modo approfondito. Anzi forse ciò che davvero occorre è proprio questo approfondimento da compiersi però, onorevoli colleghi, non più da parte dei colleghi medici, ma da parte dei colleghi giuristi. Siamo infatti, lo ripeto, di fronte ad un problema di diritto e non di salute pubblica.

D'altra parte, sono stati presentati degli emendamenti i quali vanno incontro ad alcune delle critiche, che più esprimevano e denotavano il malinteso insorto. E c'è di più ancora, se devo stare alle fonti di notizie di quel tale signore che ha redatto quella tale lettera che è stata pubblicata su quel tale bollettino di quella tale Associazione, che citai all'inizio del mio discorso. Vi si legge infatti: « non sono autorizzato a darti altre notizie in merito, ma posso assicurarti che il Governo ha preparato qualcosa che annulla tutti i progetti di legge riguardanti l'odontotecnica e gli odontotecnici, le scuole per la loro preparazione e le loro specifiche attribuzioni ».

Ecco dunque, onorevoli senatori, dove stanno i barbari, per usare la terminologia degli avversari, dove stanno i distruggitori, gli insidiatori della attuale regolamentazione della odontotecnica che, con lettere, telegrammi e dichiarazioni, la dichiarano perfetta e non modificabile, mentre nell'ombra la minacciano. Il Governo — si afferma — ha preparato qualcosa che annulla tutti i progetti di legge riguardante gli odontotecnici e l'odontotecnica, che ne annulla la scuola e la preparazione, che ne annulla le loro specifiche attribuzioni. È vero? Io non ho fonti di informazione nei meandri del Ministero della sanità pubblica, ma posso anche ritenere che ciò corrisponda al vero, dato che nell'ambiente ministeriale non possono

sfuggire i difetti, i vizi che dominano in questo campo.

Ed allora ecco un ulteriore motivo per sovrassedere ad ogni decisione sul nostro disegno di legge. Ce ne è uno vertente sulla stessa materia, sebbene assai diverso, alla Camera dei deputati; si parla di qualche proposito in maturazione al Ministero; vi sono gli emendamenti al nostro disegno di legge; vi sono equivoci, voci, interpretazioni contrastanti. Poichè è già trascorso tanto tempo, concediamone ancora un pochino prima di concludere.

Su queste basi forse può proporsi al Senato una sospensiva. Si rimandi il disegno di legge alla Commissione e là, in sana, utile, onesta, proficua collaborazione, fra tutti gli interessati e gli esperti si potrà trovare una soluzione concordata, la quale, fatta salva l'arte odontoiatrica, permetta ai 475 odontotecnici anziani e forti di un titolo vecchio ormai di 34 anni di fruire finalmente del diritto che una legge dello Stato non abroga loro riconosce.

Consequentemente presento con il numero di firme regolamentarie formale proposta alla Presidenza. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Mancino, Ristori, Boccassi, De Simone, Zucca, Caruso, Scappini, Sacchetti, Gaiani, Gombi, Pasqualicchio, Parri e Mammucari, hanno presentato una proposta di sospensiva, motivandola col fatto che è stato già presentato un ordine del giorno per il non passaggio agli articoli ed inoltre sono stati presentati emendamenti che modificano profondamente il disegno di legge.

Ricordo che, a norma del Regolamento, sulla proposta di sospensiva hanno facoltà di parlare due oratori contro e due a favore.

P A R R I . Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **P A R R I .** Non meravigli se un profano come me si permette di intervenire su un problema così strettamente tecnico; io

ho pratica di questa materia solo come paziente e ammiratore dell'arte dentistica ed amico — mi onoro di essere amico — di valorosi professionisti.

Sono stato mosso ad intervenire, soprattutto da un motivo personale, che risale a quei fatti ricordati dal collega Terracini durante la guerra mondiale 1915-18, e posso testimoniare anch'io che gli odontotecnici hanno funzionato come medici dentisti, da soli, senza cliniche odontoiatriche, al seguito delle truppe. (*Interruzione del relatore senatore Lorenzi*).

E posso testimoniare i sentimenti di riconoscenza delle truppe italiane verso questi semplici tecnici che hanno esercitato la loro azione di medici dentisti.

Da questo motivo, per così dire, di ricordo e di riconoscenza personale, sono risalito poi alla questione di giustizia formale denegata, che è stata così bene illustrata dal senatore Terracini.

C'è un esercizio professionale svolto in base ad una attestazione di idoneità; vi è una attestazione ancor più forte, che viene dalla clientela stessa, la quale può dare, per così dire, l'attestato maggiore e migliore. Nessuno di noi contesta i progressi dell'arte odontoiatrica, tutti abbiamo il massimo rispetto per i progressi che potranno giovare ad una migliore difesa della salute pubblica, ma, io mi domando, è questa una buona ragione per attuare atti di prepotenza?

Mi permetterei di suggerire, valorosi colleghi qui presenti, rappresentanti della classe medica, che si cerchi di evitare queste situazioni e non si esageri nella difesa degli interessi professionali, particolarmente nei riguardi di un gruppo ristretto di persone, con una violazione tanto evidente di diritti. Questo fa danno a tutta la classe medica.

Mi permetto di sottoporre questa riflessione ai colleghi della Commissione di sanità e desidero augurarmi che migliori riflessioni possano intervenire in un esame successivo da parte della Commissione competente, nel caso che queste esigenze, che oggi sono messe in rilievo, non trovassero soddisfazione in nuove eventuali disposizioni legislative, che il Governo potrà proporre, per la regolamentazione delle professioni sanitarie.

È per queste considerazioni che mi pare opportunissima, anzi necessaria, la sospensiva, e ciò proprio per evitare che rimanga un vuoto che danneggerebbe — e comunque un danno si avrebbe anche accogliendo la proposta Indelli — la classe medica, e la sua reputazione.

Questo mi permetto di dire, tanto più che sia io che altri colleghi siamo stati investiti da un'inopportuno assalto della classe medica fatto di intimidazioni che, evidentemente, ha fortemente nuociuto al prestigio della categoria e che i medici stessi avrebbero fatto meglio ad evitare.

N E N C I O N I . Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . La motivazione della sospensiva mi convince ancor più della necessità di proseguire la discussione, perchè, se non erro, questo disegno di legge in Commissione era stato assegnato in sede deliberante e fu richiesto...

B O C C A S S I . Non è vero, non era in sede deliberante, era in sede referente.

N E N C I O N I . Tanto meglio. Questo disegno di legge è di una chiarezza assoluta; siamo di fronte ad una successione di leggi; quella del 1912, quella del 1927 e il regolamento successivo. I senatori Terracini e Boccassi, nella relazione, hanno detto che ci si trova di fronte a un vuoto legislativo...

T E R R A C I N I . Di fatto, non legislativo! La legge c'è, ma chi pon mano ad ella?

N E N C I O N I perchè il regolamento non avrebbe dato esecuzione alla norma contenuta nell'articolo 6 della legge del 1927.

Pertanto, la situazione è scarna, semplice. L'Assemblea può benissimo discutere, modificare, esaminare tutti gli emendamenti senza la necessità che questo scarno e semplice disegno di legge ritorni in Commissione. Non ne vedo proprio la ragione, nè vedo la ragione di una sospensiva!

Siamo di fronte a un provvedimento chiaro nei suoi lineamenti e altrettanto chiari sono gli obiettivi che si sono proposti i presentatori, nonchè gli obiettivi di coloro che in Commissione si sono dichiarati contro.

D'altra pare, in ogni caso, non si può parlare di area di validità del provvedimento: affermare che il provvedimento riguarda solo 300 o 400 persone significa dimenticare che la norma giuridica deve avere un carattere di generalità ed indeterminatezza. È scorretto far riferimento al contenuto umano di una disposizione di legge, perchè il legislatore farebbe torto al significato della norma che deve avere, ripeto, i caratteri della generalità.

Pertanto noi possiamo benissimo esaminare questo disegno di legge senza alcun bisogno di rinviarlo in Commissione. Le posizioni ormai sono delineate: da una parte si chiede che venga regolamentata la norma contenuta nell'articolo 6 della legge del 1927; dall'altra parte si chiede, per ragioni superiori che il Parlamento valuterà, che non si consenta l'esercizio della professione odontoiatrica agli odontotecnici che sono elencati nell'articolo 1 insieme con gli infermieri, i bagnini, eccetera.

A mio avviso pertanto occorre proseguire nella discussione ed arrivare ad una soluzione assolutamente chiara.

B O C C A S S I . Domando di parlare a favore della proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O C C A S S I . Onorevoli colleghi, dopo quanto ho udito sono ancora più convinto della necessità di una maggiore chiarezza, perchè penso che vi sia una grande confusione sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico.

Si parla dell'articolo 6 della legge del 1927 e non si considera che già nel 1912 c'era una disposizione di legge in base alla quale si richiedeva la laurea in medicina per esercitare la professione odontoiatrica. Ci sono coloro che dicono: è vero, nel 1912 occorre la laurea in medicina per esercitare

l'odontoiatria, però con l'articolo 2 della legge del 1912 si stabiliva che dovessero essere subito predisposti i corsi e le scuole di odontoiatria, corsi e scuole che però non furono istituiti. Per tale ragione si è venuta a creare quella situazione abnorme, quella situazione che molti colleghi definiscono abusiva fondando su questa espressione tutta la loro argomentazione, mentre era una situazione di fatto determinata dalle esigenze della popolazione, e creata dalla richiesta degli stessi medici i quali non avevano alcuna cognizione di odontoiatria, poichè mancavano le scuole, e chiedevano pertanto l'ausilio di questo speciale tipo di odontotecnico, che ha lavorato dal 1912 al 1927, per venire incontro alle esigenze di cura della popolazione italiana.

Da qualcun altro invece si dice (è qui che si fa maggiormente confusione, ed è per questo che aderisco al rinvio in Commissione per un maggiore approfondimento della questione): ma nel 1928 è uscito il regolamento con il quale si è disciplinata la situazione di tutti gli odontotecnici. Ma, onorevoli colleghi, anche la legge del 1912 ha avuto il suo regolamento; in definitiva vi era bisogno che fosse emanato il regolamento del 1928 per disciplinare anche una disposizione transitoria, cioè precisamente la disposizione dell'articolo 6 che noi dobbiamo approfondire.

Qui invece, volutamente o no, si continua a fare molta confusione; si continua a dire che si vogliono aprire le porte agli abusi, che si vuole degradare la laurea, che si vuole cancellare la disposizione dell'articolo 11. Niente di tutto questo! Si vuole semplicemente attuare la disposizione transitoria dell'articolo 6 della legge del 1927 che non è stata disciplinata con il regolamento del 1928, in considerazione anche di una ragione umana: questi poveri vecchi hanno diritto, prima di morire, di vedere riconosciuto un loro diritto.

P I G N A T E L L I . Domando di parlare contro la proposta di sospensiva.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I G N A T E L L I . Sono contro la sospensiva perchè debbo confessare sincera-

mente, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge mi lascia assai perplesso. Si dice che si vuole colmare una lacuna legislativa; e su ciò abbiamo udito la lunga dissertazione dell'eminente collega senatore Terracini in proposito. Ora, la perplessità nasce (e desidero un momento di attenzione) da un fatto che ho già rilevato in Commissione. Il citato articolo 6 recita precisamente così: « Coloro che alla pubblicazione della presente legge abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'articolo 1 saranno ammessi entro un anno dalla entrata in vigore della legge a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice secondo le norme che verranno... ». Quindi coloro che dovrebbero essere protetti dal disegno di legge Boccassi-Terracini avrebbero dovuto dare l'esame di idoneità entro il 1928, e non comprendo perchè il testo del disegno di legge Boccassi-Terracini vuole riferirsi anche a quelli che hanno subito l'esame nel 1929. Ora, qui c'è qualcosa di poco chiaro: evidentemente ci deve essere un piccolo intralazzo legislativo.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge è stato discusso in modo approfondito in seno alla Commissione 11^a, la quale nulla potrà fare di più di quanto ha fatto. Perciò credo che l'Assemblea possa esaminare entro oggi questo argomento che si trascina, come ha detto il senatore Terracini, fin dalla passata legislatura. (*Commenti dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di sospensiva. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

(*Commenti dalla sinistra*).

Continuiamo allora la discussione. È iscritto a parlare il senatore Indelli. Ne ha facoltà.

I N D E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il mio animo, ispirandosi unicamente al sacro Tempio della Scienza, che è sinonimo di verità... (*Commenti dalla sinistra*). La verità purtroppo non piace... Voi con questo disegno

di legge volete riportare... (*Interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Indelli, non raccolga le interruzioni. Continui.

I N D E L L I . Il mio animo, ripeto, esprime parere contrario a questo disegno

di legge che tende a istituire una nuova figura giuridica nel campo professionale sanitario: l'assistente odontotecnico, che non è provvisto di cognizioni medico-biologiche e clinico-protetiche, sì da poter affrontare, con scienza e coscienza, una delle più nobili missioni, capace di poter trasformare in bene il male, in gioia il dolore...

Presidenza del Vice Presidente TIBALDI

(*Segue I N D E L L I .*) Dopo un secolo di studi e di ricerche di illustri Maestri, è scientificamente dimostrato che l'odontoiatria moderna è Scienza e Arte e non può essere considerata la Cenerentola della medicina.

Uno studioso russo, nell'ultimo congresso internazionale di reumatologia, svoltosi a Roma, ha illustrato il profondo significato dei rapporti tra l'infezione focale dentale e paradentale e malattie generali.

Questi, tra l'altro, sono i motivi fondamentali che devono richiamare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sull'importanza di questa legge, che riporterebbe la Patria all'empirismo del secolo scorso.

Il corpo umano non ha compartimenti stagno e i denti sono collegati con tutti gli altri organi, per cui non bisogna ignorare e sottovalutare le interferenze esistenti tra le malattie della bocca e dei denti e quelle dell'intero organismo. Domina il grande concetto — antico e moderno — dell'infezione focale. I processi flogistici paradentali inondano l'organismo di germi, di tossine, di virus per localizzarsi nei vari organi (organotropismo) e determinare una infinità di malattie che, talvolta, mettono in pericolo la stessa vita dell'uomo.

In una era nella quale si afferma sempre più il concetto che la medicina ha e deve avere una funzione prettamente preventiva a difesa dell'uomo e della società, l'odontostomatologia assume una funzione

preponderante ed insostituibile, sia diagnostica che terapeutica.

Quante volte l'odontoiatra diagnostica tempestivamente la leucemia, il diabete, i tumori!

I tumori, forse, non provengono, spesso, da protesi antibiologicamente e antifunzionalmente confezionate e applicate in bocche non convenientemente preparate? Quante volte abbiamo riscontrato innumerevoli malattie (stomatiti, leucoplasie, eccetera) causate da cure non eseguite *lege artis*, da metalli, da leghe e da resine?

Appare evidente, pertanto, che gli odontotecnici, i quali non sono stati preparati da una scuola medico-specialistica (clinico-protetica) non possono offrire alcuna garanzia per la salute pubblica nell'esercizio della professione odontoiatrica.

Avrei preferito vedere in discussione la legge n. 610 del senatore Benedetti (gli giungano il saluto e l'augurio fervido di una immediata e completa guarigione), che perfeziona la legislazione, ponendo nella giusta considerazione la professione sanitaria odontoiatrica.

Occorre, onorevoli colleghi, valorizzare e potenziare la disciplina odontostomatologica, sancendo l'obbligo della specializzazione e il potenziamento didattico e strumentale delle scuole post-universitarie di specializzazione. Scuole e specialisti devono rappresentare il formidabile binomio di garanzia del prestigio della disciplina e della salute pubblica.

Ormai non è sufficiente la semplice laurea per esercitare, con competenza scientifica e tecnica, la branca, tanto vasta, della odontostomatologia moderna.

Deve, pertanto, essere compreso da tutti, e, in modo particolare, dai medici e dai legislatori, che l'odontostomatologia diviene sempre più qualificata, per una migliore assistenza e per una migliore garanzia della popolazione. Sia ormai l'ora del riscatto della disciplina, la quale è, e maggiormente dev'essere, parte integrante della medicina, specialità della medicina, così che la nostra Italia possa ben sostenere, anche in questo settore, le posizioni conquistate, soprattutto nei rapporti con i Paesi aderenti alla Comunità economica europea.

Il Trattato di Roma del 25 marzo 1957 prevede, infatti, per le professioni sanitarie un regime di reciproco riconoscimento dei diplomi e quindi il libero scambio dei professionisti.

Lo spirito umano, invocato dalla legge in esame per gli odontotecnici, per gli artigiani dei manufatti protesici, ai quali rivolgo un plauso per lo zelo, per la competenza e per gli indiscussi meriti che vantano nel settore odontotecnico, non può giustificare un provvedimento di legge che produrrebbe danno alla collettività e violerebbe un esplicito dettato costituzionale, ma, eventualmente, altre provvidenze, capaci di rendere meno difficile la vita della loro età cadente.

Ecco perchè io sono contrario a questo disegno di legge, che è involutivo e non evolutivo, e faccio voti al Governo affinché metta in discussione il disegno di legge Benedetti, per sanare in modo definitivo una grande piaga. Le leggi non si fanno per una categoria o per un settore, ma per la comunità. A noi legislatori incombe un sol dovere: rispettare l'articolo 32 della Costituzione e legiferare unicamente nell'interesse della collettività, non dimenticando, così, lo spirito del grande precetto: *salus populi suprema lex est*.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gradirei, pertanto, l'accoglimento del mio ordine del giorno che invita il Senato a non prendere in esame gli

articoli del disegno di legge in discussione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Antonio Romano. Ne ha facoltà.

R O M A N O A N T O N I O . Onorevoli colleghi, il senatore Terracini ha detto che non si tratta di una questione scientifica, ma di una questione di diritto e che il disegno di legge dovrebbe essere esaminato da una Commissione di giuristi. Io aderisco pienamente a questa affermazione, ma debbo rilevare che non sono d'accordo con le conclusioni del senatore Terracini.

Egli ha fatto un'ampia illustrazione, ma di diritto non ha parlato. Ora, da un rapido esame delle leggi regolanti la materia...

B O C C A S S I . Mi dimostri la regolamentazione dell'articolo 6!

R O M A N O A N T O N I O . Ne parlerò. Comunque le do subito una risposta. Avete commesso un errore giuridico: l'articolo 6 è una disposizione transitoria e finale e le disposizioni transitorie e finali non si possono eternare, perchè sono morte. (*Interruzione del senatore Boccassi. Repliche dal centro*).

Dirò poche cose, perchè in diritto si dicono poche cose. Da un rapido esame delle leggi regolanti la materia si evince che con il disegno di legge presentato dai colleghi Boccassi e Terracini si farebbe cadere nel nulla il disposto dell'articolo 348 del Codice penale, nel quale è detto che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 8 mila a lire 40 mila. Un odontotecnico che esercita l'odontoiatria viola l'articolo 348 del Codice penale.

Infatti l'articolo 1 della legge 31 marzo 1912, n. 248, che è la legge fondamentale in materia, chiaramente dispone: chi vuole esercitare l'odontoiatria o la protesi dentaria deve essere munito del diploma di laurea in medicina e chirurgia. La stessa legge

tenne conto della posizione di coloro che, pur non essendo forniti della laurea in medicina e chirurgia, avevano in precedenza esercitato personalmente e pubblicamente l'odontoiatria o la protesi dentaria. Infatti, in via transitoria si consentiva, con la legge del 1912, la continuazione dell'esercizio dell'odontoiatria o della protesi dentaria a coloro che avevano svolto tale attività da non meno di otto anni, previa una prova di idoneità, da sostenersi davanti a una Commissione nominata dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Venivano dispensati da questa prova coloro che avevano esercitato, senza laurea, l'odontoiatria o la protesi dentaria per 15 anni. A questi però veniva fatto obbligo di presentare alla Commissione i titoli comprovanti la loro idoneità. (*Interruzione del senatore Genco. Commenti*). Parlamento significa discussione di leggi, non significa chiacchiere! Dunque ascoltate: la stessa legge del 1912 fissava il termine utile di un anno per avvalersi di queste due disposizioni di carattere transitorio, e veniva così, senatore Boccassi e senatore Terracini, definitivamente preclusa la possibilità di esercizio dell'odontoiatria o protesi dentaria a chi era sfornito di laurea in medicina e chirurgia.

Quindici anni dopo la legge del 1912, si è avuta la legge del 23 giugno 1927, n. 1264. Ma questa legge riguarda la disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, cioè delle arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico, dell'ernista, dell'infermiere. Con l'articolo 6 della legge del 1927 si stabiliva che coloro i quali, alla pubblicazione della legge, avevano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni una delle menzionate arti — quelle indicate sopra — venivano ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice. Il certificato di abilitazione conseguito abilitava alla continuazione dell'esercizio di dette arti, senatore Terracini, non dell'odontoiatria e della protesi dentaria; e qui è l'errore!

La legge del 1927, disciplinando le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, face-

va obbligo al Ministero dell'interno, di concerto con quello della pubblica istruzione, di istituire corsi di insegnamento per il rilascio delle licenze e degli attestati per l'esercizio delle arti di odontotecnico e delle altre arti ausiliarie.

Questo è il tenore dell'articolo 2, al quale seguiva, come disposizione transitoria e finale, l'articolo 6, di cui ho parlato: disposizione transitoria e finale! Ora, quando, nel disegno di legge, si parla di regolamentazione dell'articolo 6, si cade giuridicamente in un'enormità giuridica, perchè non si può regolamentare una disposizione transitoria che è morta; è un errore giuridico.

Alla distanza di un anno si ebbe il regolamento del 31 maggio 1927, ove, all'articolo 11, è precisata, senatore Boccassi, la funzione degli odontotecnici autorizzati solo a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli fatti in base ad impronte loro fornite dai medici e dagli abilitati in virtù degli articoli 3 e 4 della legge del 1912.

Dopo queste precisazioni, ritengo che non possa parlarsi di regolamentazione dell'articolo 6 della legge del 1927, che, è bene ripeterlo, è una disposizione transitoria e finale. Nel disegno di legge all'articolo 1 si parla di assistenza tecnica, denominazione che non trova riscontro in nessuna delle leggi: nè in quella del 1912, nè in quella del 1927, nè nel regolamento del 1928.

Quali siano le funzioni dell'assistente tecnico non può stabilirsi perchè questo *nomen* non esiste nelle leggi precedenti. Pare che questi assistenti, solo perchè conseguirono l'idoneità all'esercizio dell'odontotecnica, dovrebbero essere autorizzati a continuare nelle loro funzioni di assistenti tecnici presso il medico chirurgo specializzato in odontoiatria. Gli assistenti tecnici possono quindi esercitare l'odontoiatria sotto la sorveglianza del medico. Ciò significherebbe legalizzare la violazione dell'articolo 348 del Codice penale; perciò ben si comprendono le proteste di tutti i medici dentisti e di tutte le Università d'Italia.

Va rilevato che con l'articolo 1 del disegno di legge il beneficio verrebbe concesso agli assistenti tecnici che esercitavano questa funzione tra il 1912 e il 1928. Dato il

tempo trascorso, oltre trent'anni, i superstiti sarebbero ben pochi, e questo fa pensare che il disegno di legge abbia carattere personale.

Penso che approvando il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Terracini si creerebbe un precedente che, nel caso in esame, contrasta con la legge fondamentale del 1912, regolante l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, nonché con il disposto dell'articolo 348 del Codice penale. Questi sono i motivi per cui il disegno di legge è privo di giuridico fondamento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franzini. Ne ha facoltà.

FRANZINI. Il disegno di legge in esame mi lascia profondamente perplesso. Mi rendo conto, infatti, della penosa situazione di queste 400 persone che dal 1928 attendono l'autorizzazione ad un esercizio i cui limiti non sono chiaramente definiti, e della incresciosa posizione degli odontotecnici in generale che, unici tra i nostri collaboratori delle arti sanitarie o ausiliarie, sono praticamente tenuti fuori dalla porta dell'ambulatorio del medico.

Noi chirurghi ci valiamo della diuturna preziosa collaborazione dei nostri infermieri; gli ortopedici prescrivono apparecchi di protesi che vengono costruiti, modificati, applicati direttamente da tecnici, sempre in stretta collaborazione con il medico; i tecnici radiologi eseguono le prescrizioni del laureato specializzato persino in delicatissime manovre di roentgen-terapia; l'odontotecnico invece viene tenuto in disparte.

D'altra parte non posso ammettere che si intacchi il principio stabilito dalla legge del 1912 e dall'articolo 11 del regolamento del 1928 nel timore che questo disegno di legge favorisca il deprecato fenomeno dell'assenteismo, troppo spesso favorito dagli stessi medici.

Opportuno sarebbe stato rinviare il disegno di legge in Commissione per un più approfondito esame. È augurabile che in un prossimo futuro il Ministero della sanità disciplini anche questa materia.

Quale medico e quale parlamentare mi associo al biasimo espresso dal senatore Terracini nei confronti dell'indecoroso atteggiamento tenuto in questa occasione da alcuni elementi di una categoria di medici, direttamente e direi personalmente interessati a questo problema. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanza

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Ai Ministri dell'interno e della sanità, per sapere le ragioni che hanno indotto il Prefetto ed il Medico provinciale di Milano a convocare d'urgenza il Consiglio provinciale di sanità il giorno 26 marzo 1962 proponendo l'approvazione della revisione straordinaria della pianta organica delle farmacie della città di Milano nonostante che la necessaria pubblicazione ufficiale dei dati del censimento del novembre 1961 non sia ancora avvenuta. Si rileva in modo particolare che contemporaneamente a tale approvazione il Consiglio provinciale di sanità ha ritenuto di poter concedere ventotto autorizzazioni provvisorie in base ad una interpretazione dell'articolo 129 del testo unico della legge sanitaria che ancora recentemente il Consiglio di Stato (decisione 15 novembre 1961, n. 580, della IV Sezione) ha dichiarato infondata ed arbitraria, riferendosi il detto articolo solo ai casi di interruzione o sospensione dal servizio di una farmacia già preesistente e non alle farmacie di nuova istituzione.

Ma ciò che appare del tutto sorprendente è il fatto che tali decisioni — neppure preannunziate in un regolare ordine del giorno di convocazione del Consiglio: motivo per se stesso valido ad inficiare di nullità le relative deliberazioni — siano state dal Consiglio provinciale di sanità assunte soltanto

nell'imminenza (poche ore prima) della riunione in cui il Consiglio comunale di Milano deliberava l'istituzione di quaranta farmacie comunali, destinate a colmare le carenze del servizio farmaceutico specialmente nelle zone periferiche e più bisognose della città (551).

ARNAUDI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a richiedere al Consiglio superiore della Magistratura il bando dei concorsi per titoli per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione per gli anni 1960 e 1961, e per sapere, in particolare:

a) se ha tenuto conto del fatto che la sospensione dei concorsi era avvenuta perchè il sistema era stato considerato pregiudizievole per gli interessi della Giustizia, sia dal Governo, che dal Consiglio Superiore, che dal Senato della Repubblica che ne ha da tempo approvato la totale soppressione;

b) se ha considerato la pressochè unanime protesta che da anni i magistrati hanno elevato contro tale sistema e l'estremo disagio che comporta il resuscitarlo dopo tre anni di sua disapplicazione;

c) perchè — nell'ipotesi non condivisa che si sia ritenuto operante il termine previsto per i bandi della legge del 18 novembre 1952, n. 1794 — non si sia preferito chiedere al Parlamento un provvedimento di urgenza, sia per la sanatoria, sia, soprattutto, per una transitoria attribuzione mediante lo scrutinio dei posti riservati al concorso;

d) perchè, infine, non si sia almeno richiesto al Parlamento un provvedimento di proroga, abbandonando anzi la proposta a tal uopo presentata il 23 dicembre 1959;

e) se il Governo abbia seria intenzione di promuovere la riforma del sistema delle promozioni in Magistratura dopo tante solenni e sinora non mantenute promesse (1389).

TERRACINI

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri del bilancio e della difesa, per sapere:

1) se ritengano compatibile col principio della « programmazione » cui l'attuale Governo s'ispira — principio che, come il Ministro del bilancio ha spiegato, « deve aver valore per tutti, si tratti di attività pubblica o di attività privata », e fra l'altro per « l'azione . . . degli enti locali » — la pretesa che il piano regolatore comunale o intercomunale di Firenze preveda la costruzione di un nuovo aeroporto presso quella città, con enorme dispendio, mentre a un'ora da Firenze funziona con efficienza sempre maggiore l'aeroporto di Pisa, presso il quale si sta costruendo un'avio stazione civile, sicchè quell'aeroporto è e sarà sempre meglio in grado di servire l'intera Toscana;

2) se non credano invece di dover ormai riconoscere e disporre che nessuna proposta o richiesta relativa all'ipotetico nuovo aeroporto possa esser presa utilmente in considerazione da uffici statali finchè non sia formato un organico piano nazionale per i servizi aerei, nel quale sia programmata la eventuale costruzione di nuovi aeroporti in relazione alle caratteristiche della moderna aeronautica ed alle necessità delle varie parti d'Italia; o finchè non siano, quanto meno, formati piani territoriali in base all'articolo 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la quale già prevede che, « allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici » può compilare i piani stabilendo fra l'altro per ciascun territorio « le direttive da seguire . . . in rapporto . . . alle località da scegliere quali sedi di . . . impianti di parti-

colare natura ed importanza » (e fra tali impianti sono indubbiamente gli aeroporti) (2985).

PAGNI

Al Ministro della difesa, per conoscere se corrisponde a verità quanto si afferma da parte delle Autorità locali a Nettuno circa il trasferimento del C.E.A. - Poligono di Tiro da Nettuno ad altra sede; se sono state predisposte, nell'eventualità affermativa, misure per la sistemazione del personale locale addetto al C.E.A.; se si è deliberato in merito all'utilizzazione a scopi civili dell'area demaniale ove ha sede attualmente il C.E.A. - Poligono di tiro (2986).

MAMMUCARI

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 marzo 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

BOCCASSI e TERRACINI. — Regolamentazione dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, riguardante l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (510).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati CERAVOLO Mario e MARCONI. — Disposizioni sul collocamento a riposo

degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti (1327). (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Integrazioni e modifiche della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sui provvedimenti straordinari per la Calabria (1589).

SPEZZANO ed altri. — Modifica dell'articolo 12 della legge 26 novembre 1955, numero 1177, concernente provvedimenti straordinari per la Calabria (145).

3. Variazione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B (1858).

4. Variazione della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo (1859).

5. Riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale (1179).

CORBELLINI. — Esercizio di servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1541).

6. Deputati DE MARZI Fernando ed altri e GORRERI ed altri. — Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (813) (Approvato dalla Camera dei deputati).

7. PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

La seduta è tolta (ore 20)

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari